

PARTE PRIMA

LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

IL BILANCIO DI PREVISIONE

1. — *Considerazioni generali.*

L'esigenza di far qui — come di consueto — breve cenno dei problemi concernenti il perfezionamento delle tecniche di bilancio, non può ritenersi soddisfatta dal rinvio che si faccia alle precedenti relazioni, dovendo in proposito anche considerarsi che tali problemi continuano ad essere oggetto di interesse e dibattito nelle sedi parlamentari e governative, in rapporto a fenomeni riscontrati nel concreto andamento della gestione ed a prospettive derivanti da più aggiornati criteri di impostazione dell'attività finanziaria statale.

L'argomento può assumere rilievo nella misura in cui voglia riconoscersi validità al problema di accrescere l'efficienza del bilancio come strumento di azione finanziaria aderente alle esigenze del breve periodo, vale a dire dell'esercizio annuale di riferimento. Ciò pur sempre nel quadro della normativa sostanziale rivolta ad obbiettivi di medio e lungo periodo (che andrebbero coordinati fra loro, sulla base di effettivi consensi e di impegni precisi, in una organica proiezione d'insieme), e nell'ambito che la normativa stessa assegni alle determinazioni di spesa annualmente assunte con la legge di bilancio.

Dalla soluzione che si ritenga più opportuno adottare può scaturire la conseguenza di una maggiore o minore possibilità che la gestione abbia, entro l'esercizio di riferimento, di esaurire integralmente il proprio ciclo, fino alla fase finale, cioè fino alla concreta erogazione di mezzi finanziari in funzione degli obbiettivi perseguiti. L'accrescersi di tale possibilità comporterebbe una più ampia corrispondenza fra il contenuto delle previsioni e l'attività effettivamente esplicata, considerata nella sua interezza, comprensiva quindi tanto dell'impegno quanto del pagamento, sempreché a quest'ultimo si riconosca, sul piano economico-finanziario, una non minore rilevanza, in rapporto al moderno concetto di « finanza funzionale ».

Particolare attenzione è stata dedicata dal recente « Libro bianco » governativo sulla spesa pubblica a tale problematica, né questa era sfuggita all'analogo precedente documento relativo ai residui passivi, cioè al fenomeno che, per le dimensioni raggiunte, fornisce l'indicazione più significativa della misura in cui attualmente il ciclo della gestione di competenza — nel senso estensivo chiarito — si discosta dal preventivo.

A meglio approfondire l'esame, può scorgersi come esso assuma una diversa incidenza a seconda che si abbia riguardo alle spese correnti ovvero a quelle in conto capitale.

Per quanto concerne le prime, l'incidenza può dirsi certamente minore, e ciò non soltanto perché la natura stessa di siffatte spese non dà luogo a residui di eccessiva entità, ma anche per la più sostanziale ragione che, specialmente per la parte di esse relativa ai c.d. « consumi pubblici » — costituenti il comparto più tradizionale del bilancio — prevale una prospettazione aziendalistica dell'onere, considerato essenzialmente nella sua incidenza, « interna » sulla, situazione giuridico-patrimoniale dello stesso Stato. In questa prospettazione, la fase dell'*impegno*, cioè dell'insorgenza dell'obbligo, assurge a momento culminante della gestione, restando perciò estraneo alle previsioni di bilancio il momento dell'erogazione. Aggiungasi che, sempre in ragione della natura delle spese in discorso, quali oneri di carattere strumentale per lo svolgimento di funzioni e servizi, ciò che soprattutto conta, in ordine alla responsabilità dell'Esecutivo verso il Parlamento, è che sia assicurato il corretto espletamento di tali attività, minor rilievo assumendo, nei confronti del sistema economico nazionale, i tempi di erogazione, e quindi i criteri al riguardo adottati dall'Esecutivo medesimo.

Proprio quest'ultimo sembra l'aspetto che precipuamente conduce a differenti considerazioni per quanto concerne le spese in conto capitale (e, in buona misura, quelle correnti costituite da « trasferimenti »). Predomina, infatti, in tale comparto, l'importanza attribuita ai riflessi « esterni » della spesa, che non ha carattere di onere strumentale, ma si identifica appunto negli interventi finanziari voluti dal legislatore, onde maggiore si manifesta l'interesse generale alla compiuta effettuazione degli interventi stessi, come esigenza di produttivo reimpiego delle ingenti risorse prelevate dal reddito nazionale.

Ciò può spiegare perché sia stato posto il problema di tener conto, nelle previsioni di bilancio, per il tipo di spese considerato, della concreta realizzabilità di tale obiettivo entro il periodo annuale cui le previsioni si riferiscono, non ritenendosi ad esse indifferente il momento erogativo, nel già ricordato ordine di idee di una maggiore incisività del bilancio come strumento decisionale dell'azione finanziaria dello Stato.

A dare concreto rilievo al discorso sta il fatto che, sempre rispetto all'obbiettivo ricordato, è proprio nel comparto in esame che si riscontrano le maggiori divergenze fra previsioni e andamento della gestione, poste in evidenza dall'accumularsi di residui passivi di notevole entità. Come conseguenza di quest'ultimo fenomeno, inoltre, nell'ambito delle complessive disponibilità costituite dalle dotazioni di competenza e dai residui, il movimento effettivo di tesoreria potrebbe svolgersi secondo indirizzi non del tutto coincidenti con quelli adottati dal Parlamento in sede di approvazione del bilancio, nella propria valutazione delle esigenze dell'anno: dal che il quesito circa il grado di ingerenza che alle Camere sia da riconoscere ed attribuire in merito.

A proposito del suddetto ambito, è anzi da osservare come esso non interessi soltanto il movimento di tesoreria, ma la stessa assunzione di impegni, ove si tenga conto che con l'istituto dei residui di stanziamento le autorizzazioni di bilancio mantengono la propria efficacia al di là dell'arco annuale, anche quando le somme previste non siano state impegnate: ciò comporta una deroga allo stesso principio della competenza, poiché gli impegni assunti sui residui di stanziamento, non vengono imputati alla competenza dell'esercizio nel quale l'assunzione si verifica. Né è da tacere sia dell'applicazione dell'istituto in parola a spese di parte corrente, operata con norme specifiche, sia della tendenza dell'Esecutivo, agevolata dalla non sempre esatta nozione legislativa di « impegno », ad assumere impegni globali anche in mancanza di vere e proprie obbligazioni, per evitare il passaggio in economia degli stanziamenti (1).

A parte ogni possibile valutazione di conformità all'articolo 81, primo comma, della Costituzione, della efficacia ultra-annuale che le autorizzazioni di spesa assumono trasformandosi in residui di stanziamento, sembra anche da chiedersi se il sistema non menomi la caratteristica, additata a pregio del bilancio di competenza, di « individualizzare » l'esercizio come periodo di imputazione di diritti ed obblighi dello Stato; e, allargando oltre le previsioni annuali l'ambito riservato all'assunzione di impegni, non attenui la influenza effettiva della legge di bilancio quanto ai criteri ed alle direttive dell'azione da svolgere entro l'anno.

È, ancora, da rilevare come la divergenza fra previsioni e realizzazioni renda scarsamente significativa la correlazione fra entrate e spese di uno stesso esercizio, essendo, per le entrate, tale divergenza sensibilmente minore che per le seconde. Ciò soprattutto per quelle spese alle quali sono per legge riservate apposite entrate acquisite col ricorso al prestito: in tal caso, infatti, qualora l'erogazione della spesa non segua a breve distanza di tempo dall'acquisizione dei mezzi finanziari, questi ultimi potrebbero o restare inutilizzati (il che, a parte l'effetto deflazionistico, espone lo Stato a sopportare l'onere della differenza fra gli interessi passivi del prestito e quelli attivi, inferiori, lucrati sulle somme giacenti), ovvero essere di fatto destinati ad altri impieghi, imponendo perciò un rifinanziamento delle spese suddette al momento in cui debbano essere effettuate.

L'esame dei dati di gestione indurrebbe a ritenere, con riguardo all'ultimo quinquennio, che l'ipotesi concretamente verificatasi sia stata la seconda, ove si consideri che in tale arco di tempo i

(1) Relazione della Corte dei conti sul rendiconto 1958-1959, pag. 137.

pagamenti (55.313 miliardi) sono stati superiori agli incassi (54.732) miliardi mentre sia il conto dei residui che la situazione di cassa presentano saldi deficitari, la cui somma è di 6.825 miliardi. Va detto, per completezza, che al prodursi del fenomeno deve aver concorso anche la circostanza che non sempre — in una sua autonoma valutazione delle esigenze di tesoreria e della situazione del mercato monetario — il Governo si è avvalso dell'autorizzazione contenuta nella legge di bilancio, ad emettere buoni del tesoro a copertura del disavanzo di competenza, non senza aggiungere che al fenomeno stesso non può ritenersi estraneo il difetto di idonea copertura in molte leggi di spesa, ricorrentemente rilevato dalla Corte. Ciò, d'altro canto, può offrire a propria volta una conferma dell'ipotesi ora accennata.

Intento della disamina sin qui condotta non è altro che quello di sintetizzare i termini di una problematica la quale, dalla impostazione e dalla struttura del bilancio (2), si estende alle modalità della produzione legislativa sostanziale, al sistema normativo contabile e alla stessa organizzazione amministrativa.

2. — Ripartizione ed oggetto degli stanziamenti.

a) *Analisi della spesa.* — A parte le prospettive di fondo insite nella problematica generale di cui la Corte ha inteso mostrarsi avvertita nel precedente paragrafo, non si ritiene di poter trascurare altri aspetti, esaminati anche nel passato, in quanto la loro inerenza all'attuale disciplina positiva del bilancio non ne esclude la validità anche in una visione evolutiva.

Tra questi, i criteri di classificazione della spesa, e l'applicazione che concretamente essi ricevono nella strutturazione del bilancio, non appaiono di scarso rilievo, ove si ponga mente sia alla funzione unificante — sottolineata nelle precedenti relazioni — che essi esplicano, con effetto per così dire correttivo, rispetto alla suddivisione di ordine amministrativo costituita dalla distribuzione degli stanziamenti indistinti stati di previsione per Ministeri; sia, al tempo stesso, alle maggiori possibilità che essi aprono ad un approfondito controllo parlamentare sul bilancio, tanto in sede preventiva che consuntiva.

Ciò induce a tornare sull'opportunità di una sempre maggiore valorizzazione di quegli aggregati che derivano dall'applicazione dei criteri di analisi sia funzionale che economica: aggregati che, per un verso, operano una sintesi rispetto alle partizioni amministrative, come già detto; per altro verso, si pongono come raggruppamenti intermedi fra il totale generale e queste ultime, facilitando l'esame del significato delle previsioni (o dei risultati di gestione) sotto i due profili cennati, attinenti il primo al tipo di interessi pubblici curati con l'impiego dei mezzi finanziari (e quindi alle scelte relative) ed il secondo alla natura ed ai riflessi economici dei vari modi di tale impiego.

Con riferimento alla considerazione che precede, la Corte ha già fatto richiamo, nelle precedenti relazioni, all'esigenza, rappresentata in un parere emesso nel 1967, di una maggiore specificazione normativa dei criteri di aggregazione secondo i profili funzionale ed economico contemplati dalla legge 1° marzo 1964, n. 62. Qui appare opportuna qualche ulteriore notazione sul modo in cui i criteri attualmente adottati vengono in concreto applicati.

La suddivisione per sezioni (funzionale) e quella per titoli e per categorie (economica), trova, anzitutto, riscontro nella stessa struttura del bilancio preventivo e del rendiconto generale sottoposti all'approvazione del Parlamento, tanto nel sistema di raggruppamento dei capitoli all'interno dei diversi stati di previsione, quanto nei riassunti dei quali ciascuno di questi è corredato, ed anche negli appositi allegati al quadro generale riassuntivo del bilancio preventivo. Inoltre, la « Nota preliminare » a detto quadro generale e quella che accompagna il rendiconto recano prospetti incrociati dei due tipi di classificazione, che consentono di stabilire la misura in cui la spesa di ciascuna categoria si distribuisce fra le varie sezioni, e viceversa (3).

(2) V. Parte III, cap. V, per quanto attiene al collegamento con la programmazione.

(3) Analoga rappresentazione, per quanto attiene al movimento di cassa, è contenuta nei conti riassuntivi del tesoro.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In vista delle esigenze che qui si considerano, e tenuto conto dell'elevato indice di incremento delle previsioni originarie del bilancio nel corso dell'esercizio (con un aumento delle previsioni definitive rispetto alle prime che nel 1970 è, per la spesa, del 14,73 per cento), tornerebbe altresì utile ad un più proficuo controllo parlamentare che nell'esame dei provvedimenti autorizzativi di spesa, nonché nelle note di variazione al bilancio, si avesse contezza degli spostamenti che ne derivano nei dati previsionali offerti dalle rappresentazioni riassuntive e prospettiche, per sezioni e categorie, di cui si è parlato (4).

Attiene allo stesso argomento una considerazione che si reputa dover fare in ordine all'onere per «ammortamenti», iscritto in bilancio a norma della legge n. 62, più volte citata.

Tale iscrizione, di cui si è già occupata la Corte nella relazione concernente l'esercizio 1965, è stata effettuata nel 1970 mediante lo stanziamento di 7 miliardi al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e di 9,375 miliardi al capitolo 1876 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, relativi alle somme da versare in entrata a titolo di ammortamento, rispettivamente, di beni mobili e di beni immobili patrimoniali (5). In corrispondenza con detti capitoli di spesa, è iscritto in entrata il capitolo 4421, con una previsione di 16,375 miliardi.

A parte ogni possibile valutazione tanto del carattere compensativo di tali iscrizioni (6), quanto dei criteri in base ai quali si è proceduto alla determinazione degli oneri di spesa indicati, si vuole qui osservare come, pur costituendo il sistema attuale un perfezionamento rispetto alla precedente iscrizione dell'onere in un solo capitolo, non possa d'altro canto riconoscersi che esso realizzi in pieno l'intento perseguito dalla legge n. 62.

Infatti, se la classificazione della spesa per sezioni mira a porre in evidenza il costo dei servizi inerenti a ciascuna funzione, sembra logico che anche la componente di tale costo rappresentata dall'ammortamento dei beni dovrebbe essere frazionata tra le diverse sezioni anziché essere qualificata, come accade, «onere non ripartibile», ed essere inclusa nella corrispondente sezione.

Nell'ambito dei due fondamentali sistemi di classificazione della spesa viene effettuata una specificazione in gradi ulteriori (due per la classificazione funzionale ed una per quella economica) che resta estranea alla struttura del bilancio e del consuntivo, mentre viene utilizzata ai fini delle elaborazioni esposte nelle note preliminari. Vale anche a proposito di tale specificazione l'opportunità di un'adeguata valorizzazione. In particolare, una concreta applicazione viene già attuata in sede di codificazione dei diversi capitoli di spesa, proprio per consentire l'aggregazione ai fini delle indicate elaborazioni. Dal materiale meccanografico che finora è stato possibile alla Corte esaminare, e relativo all'esercizio 1968, sono risultate, peraltro, talune manchevolezze, quali ad esempio, l'esistenza di sotto-voci dell'una o dell'altra classificazione rimaste prive di contenuto, pur in presenza di capitoli aventi oggetto ricadente nella materia cui dette sotto-voci si riferiscono; o di capitoli non codificati sotto il profilo funzionale o economico, e quindi esclusi da ogni aggregato, o da quelli di secondo o terzo grado. Per l'ipotesi, poi, di capitoli ad oggetto promiscuo (che per le stesse esigenze di analisi sarebbe il caso di evitare, anche in aderenza allo spirito che informa l'articolo 133 del regolamento di contabilità (7)), la Ragioneria generale ha impartito la direttiva di seguire un criterio

(4) Nella relazione al disegno di legge relativo alla seconda nota di variazioni al bilancio 1970, le indicazioni in proposito sono limitate alle sole voci della classificazione economica.

(5) Anteriormente al 1967, il capitolo di spesa era unico, senza distinzione fra beni mobili e beni immobili.

(6) In sede di discussione parlamentare della legge 1° marzo 1964, n. 62, il Ministro del bilancio, premesso che ad una definizione del problema relativo ai criteri di iscrizione degli oneri per ammortamenti si sarebbe dovuto provvedere in sede di adeguamento alla nuova legge del regolamento di contabilità generale, espresse, fra l'altro, l'avviso che fosse da proporre una soluzione consistente in una forma di «accantonamento» per il graduale rinnovo dei beni patrimoniali, mediante imputazione alla spesa corrente di una quota annua di utilizzazione dei beni stessi, e costituzione di un «fondo di stabilizzazione» delle spese annualmente sostenute per tale rinnovo (Senato, IV legislatura, 91ª Seduta, 25 febbraio 1964, pagg. 5023-5024).

(7) «Non si cumulano in uno stesso capitolo entrate e spese appartenenti a diverse categorie o rubriche».

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di prevalenza, assegnando detti capitoli ai raggruppamenti in cui rientri la componente principale del loro oggetto.

È presumibile che alle cennate manchevolezze siasi in tutto o in parte posto successivamente rimedio, il che potrà emergere dall'ulteriore esame che la Corte avrà cura di condurre in materia.

b) *Capitoli di spesa.* — A parte il rilievo dell'esistenza di capitoli con oggetto eterogeneo, cui è stato ora dedicato un cenno, e che trova riferimento in concrete fattispecie evidenziate nella parte terza di questa relazione in ordine agli stati di previsione della spesa di talune Amministrazioni (8), qualche più ampia considerazione va formulata in tema di capitoli « per memoria ».

Di questo genere di capitoli, che non sono espressamente previsti dalla normativa generale vigente, la Corte ha fatto una breve esposizione riassuntiva nella relazione concernente l'esercizio 1967, con qualche osservazione critica circa quelli destinati al pagamento di residui perenti. La maggior parte di essi, comunque, concerne spese la cui iscrizione in bilancio è subordinata all'acquisizione di determinate entrate, tra le quali il gruppo più importante è costituito da quelle da fronteggiare con ricorso a prestiti, cui appunti corrispondono capitoli « per memoria » in entrata.

Scopo del sistema adottato per tale gruppo è, evidentemente, quello di evitare che le spese possano essere effettuate anche prima che la particolare copertura ne sia stata concretamente assicurata con l'effettiva contrazione dei mutui, il che accadrebbe qualora dette spese venissero fin dall'inizio stanziare sui rispettivi capitoli. Non può, d'altro canto, negarsi come in tale modo le risultanze dal preventivo vengano a mancare della necessaria completezza, per quanto ne riguarda il volume complessivo, restando altresì pregiudicata quell'esigenza di analisi di cui si è prima trattato, giacché gli aggregati, oggetto delle diverse classificazioni, mancano di componenti di non scarso rilievo qualitativo e quantitativo (9).

Ma di ancor maggior portata è l'osservazione che quando le spese da coprire con mutui sono di natura corrente (come si verifica in qualche caso) la mancata iscrizione di esse fra le previsioni iniziali altera quel risultato differenziale fra entrate tributarie ed extratributarie da un lato, e spese correnti dall'altro, che, concorrendo al « risparmio pubblico », rappresenta un dato di essenziale rilevanza in sede di deliberazione del bilancio — per i riflessi economico-finanziari che esso implica — e che per tale motivo la legge n. 62 del 1964 ha voluto esplicitamente evidenziare. Nel 1970, ad esempio, le accensioni di prestiti per la copertura di spese correnti sono state di oltre 288 miliardi, in esecuzione rispettivamente delle leggi 30 aprile 1969, n. 153 (286,4 miliardi, afflitti al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro) e 27 ottobre 1966, n. 210 (1,7 afflitti al capitolo 1307 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste).

Il margine di incertezza, che è proprio di entrate della natura considerata, non sembra costituire un ostacolo insuperabile alla loro iscrizione fra le previsioni; e, da'altro canto, ove dette entrate venissero iscritte, la loro eventuale mancata acquisizione richiamerebbe meglio l'attenzione del Parlamento sulle cause che l'hanno determinata. Comunque, un esame concreto dell'andamento degli ultimi sei esercizi dimostra come, nella realtà, il reperimento dei prestiti sia sempre effettivamente avvenuto in misura tale da modificare notevolmente, rispetto al totale complessivo delle entrate inizialmente previsto, l'incidenza percentuale di tali risorse, così dimostrando il carattere relativo dell'allegata incertezza, e confermando il rilievo di incompletezza delle previsioni: tale incidenza è stata, nel 1965, del 9,3 negli accertamenti rispetto all'1,3 nelle previsioni; nel 1966, del 17,2 rispetto allo 0,09; nel 1967, del 9,6 rispetto allo 0,02; nel 1968, del 13,2 rispetto allo 0,2; nel 1969, del 17,4 rispetto allo 0,08; nel 1970, dell'11,45 rispetto allo 0,3.

(8) Commercio con l'estero, Finanze, Interno, Azienda forestale, etc.

(9) L'ammontare delle operazioni di indebitamento in parola risulta, dalla nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 1970, di circa 1200 miliardi. È pressoché superfluo osservare come le indicazioni contenute nella nota suddetta non siano idonee ad ovviare agli inconvenienti rilevati nel testo. Nè in proposito possono offrire ausilio, in sede parlamentare, le più specifiche indicazioni della « Nota introduttiva », che è pubblicata dopo l'approvazione del bilancio.

Dal lato della spesa, la più che fondata esigenza di consentirne l'erogazione solo ad avvenuta acquisizione dei mezzi di copertura, potrebbe essere egualmente soddisfatta mediante adeguati strumenti tecnico-giuridici; come, ad esempio, quello della iscrizione iniziale degli oneri di cui trattasi in appositi fondi speciali (distinti quanto meno fra il titolo I ed il titolo II) con possibilità di assegnazione ai capitoli interessati, subordinatamente al verificarsi del presupposto suddetto.

Le osservazioni ed i suggerimenti che precedono valgono, ovviamente, anche per i casi in cui le entrate destinate ad apposite spese siano di natura diversa da quelle provenienti da contrazione di prestiti. In proposito, anzi, sono da rilevare casi in cui l'iscrizione di capitoli « per memoria » avviene in contrasto con espresse disposizioni normative che stabiliscono, invece, l'iscrizione di stanziamenti di importo presuntivo.

Altrettanto criticabili, sotto altro aspetto, in quanto concorrono ad alterare il disavanzo figurante in sede preventiva, sono i casi in cui vi sia collegamento totale o parziale fra capitoli di entrata e capitoli di spesa, e di essi solo i primi risultino dotati di uno stanziamento, mentre i secondi siano iscritti solo « per memoria »: ciò si è riscontrato, ad esempio, per i capitoli 1207, 1208, 1260 e 5072 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in relazione al capitolo 2163 dell'entrata (trattasi degli speciali proventi percepiti dal personale della Motorizzazione civile, da redistribuire in compensi al personale ed in altre spese (10), per il capitolo 1936 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (spese relative al funzionamento di un Comitato interministeriale) in relazione al capitolo 3438 dell'entrata, e per il capitolo 1313 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, in relazione al capitolo 3447 dell'entrata (spese per il funzionamento di altro comitato interministeriale).

3. - Rapporto fra stanziamenti e norme sostanziali.

I problemi ai quali dà luogo il rapporto fra la legge di bilancio ed il complesso della legislazione vigente - rapporto fondamentalmente regolato dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione - presentano vari aspetti, fatti frequentemente oggetto di considerazioni da parte della Corte, nelle precedenti relazioni. Nella sua funzione peculiare, consistente nell'assicurare la provvista dei mezzi finanziari occorrenti allo svolgimento dei vari servizi dell'Amministrazione, ed alla realizzazione degli interventi a questa affidati, in attuazione dell'ordinamento giuridico che tali servizi e interventi istituisce e disciplina, la legge di bilancio non può recare innovazioni all'ordinamento medesimo, ma soltanto specificare e puntualizzare, eventualmente, il contenuto di quelle disposizioni normative sulla spesa cui il legislatore abbia volutamente inteso conferire un certo grado di genericità ed elasticità, per consentire al bilancio di adeguarsi alle effettive esigenze dell'anno di riferimento.

Sugli aspetti già approfonditi dalla Corte (specialmente per quanto riguarda il dubbio fondamento sostanziale di taluni capitoli, e più in particolare di quelli che non attengano direttamente ad esigenze di funzionamento connaturate all'esistenza stessa di uffici ed organi) non mette conto ritornare.

Si ritiene, invece, per il motivo appresso indicato, sviluppare più ampiamente taluni cenni anticipati dalla Corte nelle relazioni sugli esercizi 1966 e 1968 per quanto riguarda la prassi di iscrivere, in forza di apposita norma inserita nella legge di bilancio (articolo 131 per il 1971), stanziamenti per un determinato anno, di ammontare inferiore alla quota indicata, per l'anno medesimo, dalle leggi autorizzative di spese pluriennali, salvo a portare, poi, la differenza in aumento alla dotazione dei corrispondenti capitoli di esercizi successivi, anche in mancanza di specifica facoltà conferita in proposito dalla legge sostanziale.

È noto, per quanto concerne il primo aspetto del fenomeno - iscrizione di stanziamento inferiore a quello previsto - come esso abbia trovato esplicito riconoscimento, da parte della Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 1966, restando solo da porre in luce, al riguardo, come detta sentenza si sia

(10) Fra l'altro, l'entrata accertata risulta alquanto inferiore a quella prevista: nel 1969, 6,5 miliardi contro circa 8; nel 1970 6,9 contro 7,5.

riferita all'aspetto autorizzatorio delle leggi di spesa, poiché il punto di diritto stabilito in quella sede non richiedeva si affrontassero ex professo, differenti ipotesi che pure in pratica possono verificarsi. Analogo riconoscimento trovasi nella relazione di questa Corte relativa all'esercizio 1966 (11).

A prescindere, comunque, da tale aspetto, e di fronte ad un caso di particolare entità concretamente verificatosi nella legge di bilancio 1970, debbono ribadirsi le più serie perplessità circa l'altro momento, quello, cioè, del riporto agli esercizi successivi delle quote non iscritte. Esso, infatti, appare in contrasto con il divieto sancito dal citato terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, non potendo ritenersi da questo ultimo consentito che, mediante alterazione della distribuzione temporale stabilita dalla legge sostanziale, si dispongano iscrizioni non previste (o previste in misura inferiore) da detta legge per un determinato esercizio finanziario. D'altro canto, neppure può ritenersi che la norma che si suole inserire, come ricordato, nella legge di bilancio, allo scopo di autorizzare l'iscrizione di uno stanziamento inferiore a quello previsto, sia idonea, altresì, ad autorizzare aumenti di stanziamento negli anni successivi. Nessuna espressa previsione in tal senso è stata finora compresa in detta norma (non rivestendo alcuna giuridica rilevanza la riserva talora apposta in nota alla tabella annessa al disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa); comunque, circoscritta com'è all'arco annuale l'efficacia di ciascuna legge di bilancio, una previsione del genere sarebbe intrinsecamente inadatta a statuire al di là di tale limite temporale.

Né pare fuori luogo aggiungere come sembri, al proposito, ricorrere la medesima *ratio* che ispira l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 36 della legge di contabilità generale, secondo cui le somme eliminate (dai residui di stanziamento) non possono essere riprodotte negli esercizi successivi.

Deve, pertanto, dubitarsi della conformità a Costituzione del capitolo 5061 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, recante gli stanziamenti autorizzati dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, capitolo sul quale (come risulta dall'illustrazione fattane nella parte III di questa relazione, nelle considerazioni riguardanti tale Ministero) figura, per il 1970, una disponibilità di molto superiore a quella prevista da detta legge, in quanto comprensiva delle quote di limiti di impegno iscritte in meno negli esercizi precedenti. Né ciò può trovare giustificazione nel terzo comma dell'articolo 3 della legge stessa (12), poiché, per il suo preciso significato testuale, esso si riferisce unicamente alle somme stanziare nei bilanci di tali esercizi.

4. - *Variazioni di bilancio.*

Per quanto concerne le variazioni disposte con legge, si è ripetuto anche per il 1970 il fenomeno ormai costante della presentazione della seconda nota di variazione, da parte del Governo, in epoca assai prossima alla chiusura dell'esercizio (disegno di legge n. 1464, presentato al Senato il 17 dicembre) e del perfezionamento del provvedimento a notevole distanza di tempo da tale chiusura (legge 8 maggio 1971, n. 258, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 124 del 17 maggio).

Il fatto stesso delle variazioni induce ad ovvie considerazioni circa l'esigenza di porre, nei limiti del possibile, la massima oculatezza ed ogni responsabile impegno nel formulare previsioni originarie effettivamente aderenti alle risorse disponibili, da un lato, ed alle occorrenze dall'altro; e quanto alla ricorrente giustificazione, secondo cui a rendere difficile il pieno soddisfacimento di detta esigenza sta il divario temporale fra la formulazione delle previsioni stesse e l'inizio dell'esercizio (13),

(11) Per riferimenti a casi concreti di iscrizioni inferiori alle autorizzazioni di spesa, si vedano, ad esempio, quelli menzionati nel successivo paragrafo 5 e nel capitolo della Parte III relativo al Ministero dell'agricoltura e foreste, in tema di spese per il secondo piano verde e per fondi di rotazione.

(12) « Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate in quelli successivi ».

(13) Per inciso, si deve rilevare che nella legge di approvazione del bilancio per il 1970, 24 dicembre 1969, n. 986 (pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 328 del 31 dicembre 1969), è stato ommesso l'inserimento di una norma la quale, abbreviando la vacatio legis, ne consentisse formalmente l'entrata in vigore il 1° gennaio successivo.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va osservato che, normalmente, una prima nota di variazione viene approvata ad esercizio già inoltrato (per il 1970, legge n. 322 del 26 maggio), onde è già in quella sede che potrebbe provvedersi a più idonei e definitivi assestamenti.

La presentazione di una seconda nota, si risolve di fatto, sotto il profilo in discorso, in una attenuazione di quella globalità che dovrebbe caratterizzare l'esame parlamentare del piano annuale di gestione, e quindi del potere di controllo costituzionale che si esprime nella sua approvazione.

Ciò soprattutto in quanto la tardività di tale presentazione snatura in pratica un altro carattere fondamentale di detto controllo, cioè la sua preventività, tendendo piuttosto a trasformarlo, almeno in parte, nella ratifica postuma di indirizzi di gestione già ormai assunti (14), e di fronte ai quali il potere delle Camere viene ad incontrare, nella sostanza, vincoli che non sussistono quando esso si esercita effettivamente in via preventiva.

Né è il caso di ulteriormente soffermarsi, in collegamento con tale osservazione, avendolo più volte fatto la Corte, sulle incongruenze di più stretta portata tecnico-giuridica cui dà luogo — in regime di bilancio di competenza — la modifica di autorizzazioni di spesa riferentesi all'esercizio ormai decorso, e sulle deroghe che essa, inevitabilmente, comporta alla disciplina generale propria di detto regime, nonché su inconvenienti quali il ritardo nell'apprestamento del rendiconto e l'accrescimento della contabilità dei residui (15).

Fermo quanto sin qui rilevato, la Corte non ha tuttavia mancato di tener conto della eventuale esistenza di cause oggettivamente ineliminabili, le quali rendano non del tutto evitabile il fenomeno delle variazioni tardive. In proposito, peraltro, e proprio al fine di togliere alle deroghe poc'anzi cennate quel carattere di insancibile anomalia che esse attualmente presentano, si è suggerito, nella relazione concernente l'esercizio 1968 (pag. 41), « un intervento del legislatore volto a razionalizzare il sistema, quale di fatto in uso, mediante apposita disciplina vincolante in ciò che ne concerne segnatamente la struttura, le modalità ed i termini, il tutto senza alcuna relazione col bilancio dell'esercizio precedente ».

Una disciplina siffatta, cioè, potrebbe (a titolo di esempio) prestabilire in via permanente i principi relativi al modo d'impiego delle disponibilità derivanti dalle maggiori risorse o dai minori oneri che risultassero alla chiusura dell'esercizio, eventualmente differenziandoli a seconda della rispettiva natura delle prime e dei secondi, ed evitando comunque di consentire l'imputazione di nuovi impegni ad un esercizio ormai scaduto.

Nell'adottare la prospettata normativa, dovrebbe portarsi particolare attenzione alla nozione stessa di disponibilità, ed ai limiti nei quali le disponibilità medesime siano da ritenere utilizzabili per maggiori spese.

Sotto il primo profilo, occorrerebbe esaminare tanto se sia consentito parlare di disponibilità effettive soltanto in rapporto alle risultanze globali — cioè tenendo conto della possibilità che alle maggiori entrate di taluni capitoli si contrappongano le minori entrate di altri — quanto se, trattandosi di esercizio già chiuso, la valutazione debba effettuarsi non già sul piano previsionale, ma anche, formalmente, sui dati offerti dagli accertamenti.

Sotto il secondo profilo, non sembra possa prescindersi dall'ormai sistematico carattere deficitario del bilancio, per affrontare il problema se le disponibilità possano destinarsi prioritariamente a nuovi o maggiori oneri anziché alla riduzione del deficit (considerando, in proposito, i diversi significati che assumono il saldo di parte corrente, quello delle operazioni finali e quello complessivo);

(14) Fra le variazioni postume derivanti da norme particolari che si aggiungono a quelle esaminate nel testo, basterà ricordare la legge 11 maggio 1971, n. 366, entrata in vigore il 2 luglio, autorizzativa della deroga ai limiti di spesa per retribuzione di lavoro straordinario ed altri compensi, con riferimento all'anno ormai decorso da circa sette mesi.

(15) A proposito di residui, altro particolare caso di anomalia rispetto alla disciplina generale del bilancio, sempre sotto il profilo della tardività, è quello della legge 8 maggio 1971, n. 304, la quale ha disposto, in via postuma, che le somme non impegnate sul capitolo 1139 (per oltre 53 miliardi) dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità — e quindi, con la chiusura dell'esercizio, ormai costituenti economie — possano essere utilizzate fino al 31 dicembre 1971, mediante iscrizione fra i residui.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e se, comunque, un limite invalicabile a siffatta destinazione non debba essere costituito dall'esclusione di ogni possibile peggioramento del disavanzo inizialmente previsto, anche qui sulla base delle concrete risultanze degli accertamenti (16).

In ordine alle variazioni disposte con provvedimenti governativi, in applicazione di norme generali (articoli 40, 41 e 42 della legge di contabilità) ovvero di norme speciali contenute in leggi sostanziali o nella stessa legge di bilancio, un riesame della problematica relativa è stato da ultimo effettuato, con la formulazione di taluni rilievi, nella precedente relazione, ed in specie con riferimento sia al potere accordato dal primo comma dell'articolo 41 della legge di contabilità — nell'esercizio del quale anche nel 1970 sono state disposte maggiori spese per 100 miliardi, per restituzione di tributi (17) — sia al condizionamento che gli adempimenti demandati al Ministero del tesoro esercitano sul concreto avvio dei procedimenti di spesa. A tale ultimo riguardo, debbono registrarsi pure per il 1970 variazioni concretamente intervenute a sensibile distanza di tempo dall'entrata in vigore delle norme autorizzative, rilievo accentuato dal fatto che, in vari casi, i fondi da assegnare si riferivano all'esercizio precedente, ovvero la normale *vacatio legis* dalla pubblicazione era abbreviata, ovvero ancora l'ammontare dell'assegnazione era già direttamente determinato dalla legge.

Fra i casi più notevoli, si segnalano i seguenti, indicando le leggi autorizzative, e fra parentesi, le date di arrivo alla Corte, dei provvedimenti di variazione pervenuti a tutto maggio 1971: legge 24 dicembre 1969, n. 1013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1970, n. 4, recante provvedimenti per Venezia (26 maggio 1970); legge 12 dicembre 1969, n. 1017, Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1970, n. 6, recante norme in tema di pensioni per servizio di volo a personale militare (non pervenuto); legge 15 dicembre 1969, n. 1022, Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1970, n. 6 (non pervenuto); legge 24 dicembre 1969, n. 1034, Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1970, n. 9, sull'indennità di servizio penitenziario (non pervenuto); legge 29 dicembre 1969, n. 1042, Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1970, n. 12, per le ferrovie metropolitane (12 maggio 1970); legge 28 gennaio 1970, n. 10, Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1970, n. 40, in tema di posti di organico nelle aziende postali e telefonica (28 dicembre 1970); legge 14 maggio 1970, n. 336, Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1970, n. 144, in favore di dipendenti pubblici ex combattenti (14 aprile 1971).

La valutazione del fenomeno rilevato non può essere uniforme per tutti i casi, dovendo tenersi conto di eventuali remore di carattere oggettivo connesse alla natura della spesa interessata, che possono aver dato luogo ai citati e ad altri casi di ritardo. È da chiedersi, comunque, se, proprio tenendo conto della diversità delle ipotesi, talune iscrizioni in bilancio non possano — nella prospettiva di una riduzione dei tempi burocratici — essere direttamente operate dalle stesse leggi autorizzative, analogamente a quanto già accade per le note di variazione approvate con legge, abolendo così la fase dell'emanazione del provvedimento da parte del Ministero del tesoro.

5. — *Oneri latenti.*

A parte i problemi e le situazioni di ordine generale, sui quali la Corte va da anni richiamando l'attenzione, conseguenti all'esistenza di oneri non figuranti in bilancio, che prima o poi lo Stato dovrà provvedere a fronteggiare, ulteriori elementi vanno forniti circa taluni casi particolari, anch'essi già ricordati nelle precedenti relazioni.

In ordine al debito nei confronti della Banca d'Italia per interessi e provvigioni su depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto, si è riferito lo scorso anno della sistemazione data all'onere maturato al 31 dicembre 1967 (234 miliardi circa). In proposito, è da rilevare che nel « Libro bianco » governativo sulla spesa pubblica si parla dell'avvenuto « pagamento » della relativa somma, mentre, in realtà, si è provveduto, ai sensi della legge 18 giugno 1969, n. 324, al rilascio alla Banca di certi-

(16) Tenendo particolarmente conto, a tale riguardo, sia del potere governativo di aumentare gli stanziamenti, ai sensi dell'art. 41, della legge di contabilità generale, di cui è parola più avanti nel testo, sia dell'eventualità — tutt'altro che ipotetica — di impegni assunti in eccedenza alle dotazioni di spesa, cosa verificatasi anche nel 1970.

(17) Capitoli 1851 e 1925 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ficati di credito dell'ammontare suddetto da ammortizzare in dieci rate annuali di 23,4 miliardi, la prima delle quali, relativa al 1969, non è stata neppure pagata, essendosi utilizzati altrimenti i mezzi all'uopo predisposti sul fondo globale di cui al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (e nonostante che detta legge ne avesse già disposto l'impiego per lo scopo indicato (18).

Per quanto riguarda l'importo del debito maturato negli anni successivi al 1967, e non coperto per insufficienza degli stanziamenti, esso si è ulteriormente incrementato nel 1970, benché la dotazione del capitolo 1956 Tesoro sia stata portata, con la seconda nota di variazioni al bilancio, da 80 a 88,8 miliardi: la quota insoluta, per il periodo 1968-1970, ammonta complessivamente a 59,4 miliardi, dei quali 43,4 rappresentano l'aumento intervenuto nel solo 1970. Tale ragguardevole aumento è dovuto anche al fatto che, dal 1° ottobre 1970, l'interesse è stato elevato dal 3,75 al 5,50 per cento (19).

Anche il debito nei confronti dell'Amministrazione delle poste per rimborsi conseguenti all'abolizione delle esenzioni e riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, non ha trovato completa sistemazione nel 1970, nonostante l'aumento della dotazione del capitolo 2960 da miliardi 15,1 a 40. Infatti, con tale stanziamento sono state corrisposte le somme dovute per l'anno 1970, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 986, sicché resta ancora non soddisfatto il debito di miliardi 9,4 risultante dagli esercizi precedenti (20).

Sotto un più lato profilo, possono ascrivere fra gli oneri latenti anche quegli stanziamenti che, negli anni indicati dalle leggi autorizzative, non sono stati inclusi in bilancio. Ciò non pregiudica la validità delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3 in ordine alla necessità - derivante caso per caso dall'indagine di diritto positivo - che l'eventuale iscrizione di tali somme in esercizi successivi sia, comunque, normativamente consentita.

Fra i casi da segnalare in proposito, vi sono quelli dei 40 e dei 150 miliardi iscritti in meno negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1967 e per il 1970, rispetto alle somme dovute alla Cassa del Mezzogiorno per l'attuazione di interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (articolo 23 della legge 26 giugno 1965, n. 717, trasfuso nell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e modificato dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160); alla stessa Cassa per il Mezzogiorno sono, altresì, dovuti 100 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, che debbono essere reperiti mediante la stipulazione - che non risulta intervenuta - di mutui obbligazionari.

Inoltre, non è stata iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la quota relativa al 1970 dell'importo di 30 miliardi per interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'articolo 32 del decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito nella legge n. 6 del 1969.

CAPITOLO II

COPERTURA DI NUOVE O MAGGIORI SPESE

I principi affermati da svariate pronunce della Corte costituzionale (per la quasi totalità concernenti leggi regionali, nelle attuali incertezze circa un soddisfacente meccanismo di adizione di tale Organo per le leggi statali), in tema di adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 81, 4° comma,

(18) Per il 1970, risultano pagamenti per 17,9 miliardi sul capitolo 6009, recante stanziamento di pari importo, inferiore alla quota da iscrivere.

(19) Neppure per la parte contabilizzata in bilancio, del resto, si è avuta una effettiva regolazione del debito, considerato che sul citato capitolo 1956 figurano residui per l'ammontare di circa 169 miliardi.

(20) Si vedano, altresì, nel capitolo della parte III relativo al Ministero della marina mercantile, le indicazioni concernenti somme dovute dallo Stato a società di navigazione sovvenzionate, nonché, in quello relativo al Ministero dell'agricoltura e foreste, gli oneri latenti connessi alla sistemazione delle gestioni di ammasso.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di indicazione dei mezzi di copertura da parte delle leggi comportanti nuove o maggiori spese, sono stati ricordati nella precedente relazione, compiendosi alla luce di essi una disamina della legislazione di spesa emanata nel 1969, per porre in evidenza i non pochi casi nei quali, sotto diversi aspetti, essa appariva in contrasto con la citata norma.

Nell'esame delle leggi di spesa intervenute nel 1970, accanto a fattispecie analoghe ai casi suddetti, altre ne sono emerse, anch'esse di dubbia conformità, sotto nuovi profili, al precetto costituzionale.

Le ipotesi, comunque, più numerose (e delle quali ci si limiterà ad indicare gli esempi più rilevanti), restano quelle di spese i cui oneri sono destinati in vario modo a far carico anche agli esercizi successivi; ipotesi che vanno dalle spese a carattere pluriennale, per un periodo delimitato (una sottocategoria delle quali possono considerarsi le spese coperte con ricorso a prestiti, in relazione ai conseguenti oneri per interessi ad ammortamento), alle vere e proprie spese continuative, normalmente di parte corrente, assai spesso in materia di personale, particolarmente copiose nell'anno in esame.

Si è già indicato, nel paragrafo 1 del precedente capitolo, il mancato apprestamento di congrui mezzi di copertura per gli esercizi successivi come possibile concausa della situazione, ivi posta in evidenza, nella quale i risultati del movimento di cassa e l'eccedenza passiva del conto residui denunciano la esistenza di un cospicuo e crescente volume di spese — autorizzate, stanziare e, per i residui propri, già impegnate — cui non fanno riscontro, nel complesso, sufficienti risorse finanziarie.

Il richiamo a tale situazione di fatto assume ulteriore rilievo per la non trascurabile entità degli oneri destinati a gravare sugli esercizi successivi; oneri che annualmente vengono ad aggiungersi, in forza di nuove leggi di spesa non del tutto adeguate sotto il profilo della copertura per gli anni futuri, a quelli precedentemente deliberati, tanto più se trattasi di oneri di parte corrente. A titolo indicativo circa tale entità, oltre alla elencazione fatta lo scorso anno per le leggi emanate nel 1969, possono ricordarsi taluni esempi tratti da quelle pubblicate nel 1970:

a) spese pluriennali per un periodo delimitato (fra parentesi il numero degli anni e la quota non coperta): leggi 15 dicembre 1969, n. 1024 (anni 5; 1,5 miliardi), 19 febbraio 1970, n. 60 (anni 10; 700 milioni), 19 febbraio 1970, n. 82 (anni 29; 58,8 miliardi), 3 luglio 1970, n. 419 (anni 4; 7,5 miliardi), 25 maggio 1970, n. 362 (anni 5; 3,7 miliardi), 30 maggio 1970, n. 379 (anni 5; 3,5 miliardi) (21), 2 luglio 1970, n. 519 (anni 5; 1,2 miliardi), 5 novembre 1970, n. 803 (anni 2; 1 miliardo), 8 dicembre 1970, n. 996 (anni 5; 4,3 miliardi) (22); 7 dicembre 1970, n. 1048 (anni 8; 75 miliardi);

b) spese coperte con prestiti senza indicazione dei mezzi per fronteggiarne l'ammortamento: leggi 29 dicembre 1969, n. 1072 (100 miliardi), 25 maggio 1970, n. 364 (50 miliardi);

c) spese continuative anche per effetto di sistemazioni di personale, con copertura limitata al primo od ai primi due esercizi (fra parentesi, l'onere annuo salve esprese annotazioni particolari): leggi 24 dicembre 1969, n. 1012 (187,5 miliardi), 24 dicembre 1969, n. 1015 (300 milioni), 12 dicembre 1969, n. 1019 (75 milioni), 12 dicembre 1969, n. 1020 (50 milioni), 28 gennaio 1970, n. 10 (l'onere complessivo per gli esercizi 1969 e 1970 è di 20,2 miliardi) (23), 23 gennaio 1970, n. 26 (300 milioni), 11 febbraio 1970, n. 27 (35,6 miliardi), 11 febbraio 1970, n. 29 (27,8 miliardi) (24), 11 febbraio

(21) La cifra indicata fra parentesi rappresenta l'onere relativo ai soli limiti di impegno, e non anche quello derivante dal pagamento delle annualità.

(22) La cifra indicata non comprende gli oneri derivanti dalla revisione di organici.

(23) La legge concerne conferimento di posti in organico nelle Amministrazioni postale e telefonica: se ne fa menzione in quanto, per effetto di essa, diventano certi quegli oneri che, in relazione alle vacanze organiche, sarebbero solo eventualmente gravati sugli esercizi futuri. È da aggiungere che la copertura per gli oneri indicati, apprestata in appositi fondi globali, è stata successivamente ridotta per fronteggiare altri oneri recati con legge n. 366 del 1971, ricordata in nota al paragrafo 4 del precedente capitolo.

(24) A parte l'onere per gli anni successivi, va posto in rilievo che la legge, concernente competenze accessorie al personale delle Amministrazioni postale e telefonica, e quindi spese correnti, porta l'onere derivante alla prima per il 1969 ed il 1970, in 26,5 miliardi, in aumento al disavanzo della medesima, da coprire con prestiti.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1970, n. 56 (5,1 miliardi), 19 febbraio 1970, n. 75 (400 milioni), 24 maggio 1970, n. 336 (9 miliardi) (25), 27 maggio 1970, n. 365 (8 miliardi) (26), 3 giugno 1970, n. 380 (18,9 miliardi) (27), 26 maggio 1970, n. 381 (1 miliardo), 27 maggio 1970, n. 382 (15 miliardi) (28), 3 luglio 1970, n. 483 (2,1 miliardi), 23 giugno 1970, n. 496 (250 milioni), 26 luglio 1970, n. 571 (4 miliardi), 28 ottobre 1970, n. 775 (60 miliardi) (29).

I dati che precedono conferiscono un concreto e tangibile rilievo all'esigenza di responsabili valutazioni nella deliberazione di spese ultra-annuali (esigenza in cui è la sostanziale finalità dell'articolo 81, quarto comma), ben oltre una formalistica adesione alla norma costituzionale. Non si ignora certamente a questo riguardo, la differenza fatta dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 1966, fra il carattere « puntuale e rigoroso » richiesto per la indicazione di copertura relativa all'esercizio in corso, ed il più elastico requisito di « ragionevolezza », concernente quella per gli esercizi successivi.

Il carattere per primo indicato risulta assicurato nella legislazione in esame, nella quasi totalità dei casi, attraverso i mezzi apprestati per l'esercizio in corso con i fondi globali. A parte le considerazioni che più avanti verranno formulate a proposito di questi ultimi, è qui da osservare che essi, attualmente, non sono in grado di fornire adeguato affidamento per quanto concerne l'osservanza del secondo requisito.

Debbono, pertanto, all'uopo, soccorrere le indicazioni fornite dalla stessa citata sentenza della Corte costituzionale, e già da tempo prese in esame e sviluppate dall'apposito Comitato interparlamentare, le cui conclusioni sono riassunte in atti ufficiali delle Camere (30). Da queste si ricava come soltanto un quadro globale e predeterminato, con proiezione ultra annuale, della entità e dei caratteri delle risorse disponibili, possa offrire un attendibile punto di riferimento — anche in tema di congruità dei fondi globali — per leggi del tipo di quelle esaminate: si vedano in particolare le tesi di cui ai nn. 4, lett. e) e 5 del documento citato in nota.

In presenza di un siffatto quadro, con una più puntuale attuazione di quanto proposto al n. 6 del documento stesso, la legislazione recante oneri pluriennali o continuativi meglio consentirebbe — in una valutazione di priorità e compatibilità fra i vari oneri assunti — la realizzazione degli scopi di indubbio valore sociale cui larga parte di essa è ispirata.

Sul problema dei fondi globali, in aggiunta ai cenni già fatti, torna opportuno richiamare e sviluppare talune osservazioni svolte in precedenti relazioni. La produzione legislativa di spesa appare pressoché interamente basata, per l'esercizio nel corso del quale interviene (e, nei casi previsti dalla legge n. 64 del 1955, per quello anteriore) sull'utilizzazione delle disponibilità accantonate con detti fondi. Il sistema fa sì che il complesso di tale produzione venga a fondarsi su una predeterminazione di insieme, effettuata — attraverso gli appositi « elenchi » di provvedimenti in corso — in sede di approvazione del bilancio.

È proprio tale considerazione, peraltro, ad avvalorare l'esigenza, già richiamata dalla Corte nelle precedenti relazioni, di un'adeguata disciplina, attualmente del tutto mancante, dei fondi in argomento, la quale consenta di superare i dubbi circa la loro idoneità a configurarsi come mezzi reali e concreti per fronteggiare nuove o maggiori spese, tenuto presente, in particolare, come già ricor-

(25) La legge reca, fra l'altro, in favore di dipendenti ex combattenti ed assimilati, benefici economici sia nel trattamento di attività che di quiescenza. La cifra indicata fra parentesi rappresenta l'onere valutato per il 1970.

(26) La legge reca benefici in tema di indennità spettanti a dipendenti dell'aeronautica militare. La cifra fra parentesi rappresenta l'onere valutato per il 1970.

(27) La legge reca notevoli aumenti di organico ed altre modifiche in ruoli del settore della pubblica istruzione. La cifra fra parentesi indica la spesa da iscriverne, a norma dell'art. 43 della legge, nel bilancio 1970.

(28) La legge reca maggiorazione delle provvidenze per i ciechi civili. La cifra fra parentesi indica il maggiore onere valutato per il 1970.

(29) Trattasi della legge che ha modificato ed integrato la precedente 18 marzo 1968, n. 249, per il riordinamento delle Amministrazioni statali e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. La cifra fra parentesi indica il maggior onere previsto dall'art. 33 della legge a carico del bilancio 1970.

(30) Camera dei deputati, seduta dell'8 marzo 1968, resoconto sommario n. 843.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dato (31), che non sempre le risorse (da indebitamento) previste dalla legge di bilancio a copertura del disavanzo di competenza — cui concorrono i fondi medesimi — vengono effettivamente acquisite. Detta disciplina, altresì, dovrebbe evitare sia che quelle modalità d'impiego ritenute corrette siano lasciate alla mera prassi, sia che abbiano a verificarsi talune anomalie che emergono anche dalla legislazione prodotta nel 1970.

È anzitutto da chiedersi, ad esempio, in collegamento con la più ampia problematica trattata in tema di variazioni tardive al bilancio nel paragrafo 4 del precedente capitolo, se possano in particolare ammettersi, come avvenuto in esercizi anteriori al 1970, aumenti delle dotazioni dei fondi ad esercizio già chiuso, o se questi non assumano caratteri patologici propri, in aggiunta a quelli generali già posti in rilievo nel paragrafo suddetto.

Va, poi, rilevato come anche nel 1970 si siano verificati casi di utilizzazione dei fondi per spese recate da leggi non comprese negli elenchi sopra ricordati (32).

In tali casi, che, specie se troppo frequenti, riducono il valore della predeterminazione effettuata con gli elenchi in sede preventiva, si è comunque provveduto, almeno per le leggi ad iniziativa governativa, ad indicare, non nel testo normativo, ma solo nella relazione al disegno di legge, quei provvedimenti compresi negli elenchi i cui oneri venivano utilizzati altrimenti, e che pertanto restavano sostituiti da quelli effettivamente approvati (33).

Una ipotesi a sè, nell'ambito del fenomeno che si esamina, è costituita dai decreti legge, che, per propria natura, sfuggono alla cennata predeterminazione. Sembra, al riguardo, tenuto conto delle finalità contingenti peculiari a tali provvedimenti, ed in relazione alla ventilata istituzione in bilancio di « fondi anticongiunturali », in analogia ad esperienze straniere, che per la copertura degli oneri in parola sarebbero preferibili appositi accantonamenti, distinti da quelli dei fondi globali attuali, ad evitare le deroghe — rispetto agli elenchi relativi — che inevitabilmente comportano i casi in cui le spese recate dai decreti legge siano coperte con ricorso ai fondi medesimi.

Altri dubbi, circa il sistema di copertura, si prospettano per qualche caso di deroga, verificatosi anche nell'anno in esame, al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante utilizzazione di disponibilità di fondi globali del bilancio di esercizio non immediatamente anteriore a quello in cui la legge di spesa si è perfezionata (leggi 10 febbraio 1970, n. 60, e 22 maggio 1970, n. 373).

È anche fonte di dubbio, circa la corretta applicazione della citata legge n. 64 del 1955, il caso in cui le disponibilità utilizzate, pur appartenendo al bilancio dell'esercizio immediatamente anteriore, già chiuso, provenissero da stanziamenti diversi dai fondi globali (legge 28 gennaio 1970, n. 19), poiché l'articolo 1, primo comma, di detta legge, parla di disponibilità « destinate » alla copertura di oneri recati da provvedimenti non perfezionati entro la chiusura dell'esercizio.

(31) Capitolo I, paragrafo 1.

(32) Leggi: n. 75 del 19 febbraio (400 milioni); n. 255 del 10 maggio (100 milioni); n. 336 del 24 maggio (16 miliardi); n. 376 del 25 maggio (600 milioni); n. 494 del 23 giugno (250 milioni); n. 499 del 23 giugno (760 milioni).

(33) Il sistema appare comunque più corretto del caso verificatosi l'anno precedente per la legge 18 giugno 1969, n. 324, ricordato nel paragrafo 5 del precedente capitolo. Un caso analogo a quest'ultimo si è verificato per la legge n. 10 del 1970, prima elencato sotto la lett. c): v. nota 23. In tali fattispecie anche la regolare indicazione di copertura può divenire successivamente difettosa per la parziale o totale destinazione degli stessi fondi a nuovi differenti oneri.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

SEZIONE I

LA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO DELLO STATO

CAPITOLO I

CONSIDERAZIONI GENERALI

Gli adempimenti da espletare per la definitiva messa a punto, da parte del Governo, del rendiconto generale dello Stato, fanno sì che ancora attualmente la Corte si trovi a disporre di un lasso di tempo estremamente ristretto per poter condurre, ad integrazione dei riscontri contabili, una adeguata disamina dei risultati finanziari della gestione.

Da ciò la difficoltà di individuare e porre in luce, sotto vari profili, i dati globali più caratteristici, analizzare le principali componenti, puntualizzarne il significato come espressione del persistere o del mutare di tendenze rilevabili nell'attività gestoria, in una considerazione estesa ad un arco di più esercizi.

A render più solleciti gli adempimenti suddetti, non sembra, aver contribuito, almeno sino ad ora in misura apprezzabile, la meccanizzazione dei servizi relativi (si è, anzi, dato il caso che, per le esigenze della meccanizzazione stessa, siano state consentite, da parte della Ragioneria generale dello Stato, ai dipendenti uffici proroghe in materia di procedure contabili) (34).

Ben nota è, poi, la causa di ritardo, di cui si è già fatto cenno nella parte I della presente relazione, derivante dall'adozione di variazioni al bilancio dopo la chiusura dell'esercizio, ed a notevole distanza di tempo da quest'ultima.

Né è da tacere, come meglio specificato più avanti in tema di residui passivi, della scarsa adeguatezza che la struttura del conto relativo attualmente presenta (a parte il ritardo col quale anch'esso perviene), al fine di una valutazione della loro gestione, indispensabile complemento di quella della gestione di competenza.

Ultima, ma di non minore importanza, è la considerazione dell'utilità che, sempre ai fini dell'esame della Corte, offrirebbe la nota preliminare al rendiconto, specialmente per la analisi che essa compie dei dati di consuntivo sotto i profili funzionali ed economico. Il mancato invio alla Corte di tale nota accresce le difficoltà qui segnalate, né, a tale mancanza, può sufficientemente sopperire la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, nelle parti relative alla finanza pubblica, sia per la sua differente impostazione e finalità, sia, soprattutto, per la provvisorietà dei dati finanziari in essa rappresentati.

Nei limiti derivanti dalle rappresentate carenze, l'esposizione che segue evidenzia i dati complessivi dell'esercizio, secondo le previsioni, gli accertamenti ed il movimento di cassa. Alla fine del capitolo, poi, è allegato un prospetto inteso a rappresentare l'andamento delle entrate e delle spese, distinte per titoli nell'ultimo quinquennio ed a consentire gli opportuni raffronti fra le percentuali d'incremento o decremento relativi alle previsioni iniziali, a quelle definitive, agli accertamenti, ecc.

Giova premettere, a tutto ciò, qualche considerazione sulle più salienti risultanze d'insieme. Il disavanzo finanziario di competenza, in 1.604 miliardi, è il più elevato finora verificatosi, ed anche il disavanzo nelle operazioni finali, per 2.612 miliardi, pur non raggiungendo i 2.890 miliardi del

(34) Circolare 7 dicembre 1970, n. 69, del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

precedente esercizio, nel quale l'indebitamento netto era stato di 1.520 miliardi, segna, comunque, un notevole aumento rispetto agli anni anteriori.

In tema di operazioni di indebitamento, che nel 1970 sono state di 1.456 miliardi nell'entrata e di 447 nella spesa, torna qui opportuno rilevare il crescente onere a lungo termine che deriva allo Stato sia dagli interessi sia, per i mutui obbligazionari contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal diritto annuo a favore dell'istituto mutuante per tutta la durata del prestito; ciò senza dire del costo complessivo iniziale di detti mutui, il quale, per il più svantaggioso prezzo di collocamento, ha inciso nell'anno in esame nella misura del 12,96 per cento sul ricavo netto, rispetto all'8,95 per cento registrato in quello precedente (35).

Il saldo di parte corrente è stato attivo nel 1970 per 122 miliardi a differenza che nel 1969 (—75 miliardi). Nel movimento di cassa, peraltro, si registra un saldo negativo per 97 miliardi.

Del pari deficitaria, per ben 1.242 miliardi, è la gestione complessiva di cassa, a fronte dell'eccezione attiva di circa 49 miliardi del 1969 (ed a quelle anch'esse passive avutesi nel quinquennio ma in misura assai più modesta per gli anni 1966 e 1968), essendosi verificati, sempre rispetto a tale anno, una diminuzione negli incassi ed un aumento nei pagamenti globalmente per competenza e residui.

Aggiungendo al deficit ora indicato il saldo passivo, in 5.583 miliardi, del conto dei residui, si ottiene un risultato negativo globale di 6.825 miliardi, con un peggioramento rispetto al corrispondente risultato del 1969 (5.135 miliardi), di molto superiore a quello di poco più di 1.000 miliardi annui, mediamente registrato nell'ultimo quinquennio.

Premesse tali considerazioni, si prospettano schematicamente, come già detto, i dati riassuntivi concernenti la gestione del bilancio per il 1970.

A) Previsioni iniziali e loro variazioni.

Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1970 erano stabilite negli importi sottoindicati:

Entrata	L.	10.957.782.569.000
Spesa	»	12.825.460.186.798
		<hr/>
con un disavanzo finanziario di	L.	1.867.677.617.798
		<hr/>

A tali previsioni sono state recate variazioni in aumento per lire 1.869.283.708.656 nell'entrata e per lire 1.888.680.831.030 nella spesa. Onde, alla chiusura dell'esercizio, si sono avute le seguenti previsioni definitive:

Entrata	L.	12.827.066.277.656
Spesa	»	14.714.141.017.828
		<hr/>
con un disavanzo finanziario di	L.	1.887.074.740.172
		<hr/>

che presenta, perciò, un peggioramento, rispetto a quello iniziale, di lire 19.397.122.374.

(35) Oltre ai mutui indicati nel testo, per un valore nominale di 1.050 miliardi, sono stati emessi un prestito redimibile per l'edilizia scolastica al 6 per cento, per un importo nominale di 303 miliardi e certificati di credito al 5,50 per cento, per un importo nominale di 199 miliardi, nonché due emissioni di buoni poliennali del Tesoro, rispettivamente di 62,9 miliardi al 3,50 per cento, e di 200 miliardi al 5,50 per cento, gravate da provvigioni ed oneri di collocamento incidenti per l'1 per cento sulla prima e per lo 0,50 sulla seconda. Quanto alle emissioni di buoni ordinari, l'importo di quelle effettuate nel 1970 è stato di 200 miliardi, rispetto ai 340 miliardi dei buoni per investimenti liberi emessi per il 1969, il che potrebbe indurre a ritenere che l'innovazione, introdotta dal Ministero del tesoro, a partire dal maggio 1969, di fissare mensilmente distinte emissioni per buoni da vincolare a riserva ovvero da destinare a liberi investimenti, con tasso superiore per questi ultimi, non abbia raggiunto, per difficoltà finanziarie degli operatori, l'obiettivo di incrementare la richiesta.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'indicato peggioramento del disavanzo iniziale, è stato originato principalmente da variazioni non compensative concernenti aumenti di spese, fra le quali sono da menzionare le assegnazioni ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, che, nell'esercizio in esame, hanno raggiunto l'importo di circa 60 miliardi e quelle disposte dal Governo per 100 miliardi in applicazione dell'articolo 41, 1° comma della legge di contabilità.

Quanto alle variazioni meramente compensative, va rilevato: che i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 3521 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) sono stati effettuati a favore di capitoli di spesa compresi nell'elenco 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e che con essi si è utilizzato per intero il fondo stesso (40 miliardi);

che i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) — il cui ammontare era di lire 8 miliardi — sono stati effettuati per 7,2 miliardi circa (36) con decreti presidenziali e per 500.000 lire con Decreto ministeriale in applicazione della legge 23 giugno 1970, n. 498;

che le variazioni di bilancio concernenti l'utilizzazione dei fondi speciali, sono state effettuate complessivamente per 1.142,5 miliardi.

Altre considerazioni, in tema di variazioni al bilancio, sono esposte nella Parte I, Capitolo I.

B) *Accertamenti ed impegni.*

A chiusura d'esercizio si sono avuti i seguenti risultati:

Entrate accertate	L.	12.709.776.017.356
Spese impegnate	»	14.313.803.349.296
		<hr/>
Disavanzo finanziario	L.	1.604.027.331.940
		=====

Dal confronto globale tra previsioni definitive ed accertamenti e impegni risulta quanto segue:

Entrate accertate	L.	12.709.776.017.356
Entrate previste	»	12.827.066.277.656
		<hr/>
Minori entrate	L.	117.290.260.300
		=====
Spese impegnate	L.	14.313.803.349.296
Spese previste	»	14.714.141.017.828
		<hr/>
Minori spese	L.	400.337.668.532
		=====
Disavanzo accertato	L.	1.604.027.331.940
Disavanzo previsto	»	1.887.074.740.172
		<hr/>
Differenza	L.	283.047.408.232
		=====

(36) Dei provvedimenti di prelevamento soltanto i primi 2 (nn. 48 e 314) sono stati convalidati rispettivamente con leggi 3 marzo 1971, nn. 186 e 190. Non risultano tuttora convalidati dal Parlamento i decreti del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48 (680 milioni), 4 maggio 1970, n. 314 (1.517 milioni), 3 ottobre 1970, n. 787 (2.500 milioni), 1° dicembre 1970, n. 935 (1.894 milioni), 16 dicembre 1970, n. 1062 (589 milioni), per un totale di 7,2 miliardi circa.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È, peraltro, da porre in particolare evidenza che, a differenza dei precedenti esercizi, le eccedenze di spesa sono state di importo assai rilevante, ossia di 111,5 miliardi, dei quali 73,9 sulla competenza e 37,6 sui residui, relative ai seguenti Ministeri:

		Competenza		Residui
<i>Agricoltura e foreste:</i>				
Cap. 1161 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	L.	—	L.	799.298.971
<i>Difesa:</i>				
Cap. 1021 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	L.	25.166.036.798	L.	10.273.232.309
Cap. 4021 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	»	6.779.370.400	»	3.095.511.048
	L.	31.945.407.198	L.	13.368.743.357
<i>Finanze:</i>				
Cap. 1031 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	L.	—	L.	3.225.069.279
<i>Giustizia:</i>				
Cap. 1035 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	L.	—	L.	2.489.858.792
<i>Interno:</i>				
Cap. 1031 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	L.	—	L.	119.214.003
Cap. 1431 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	»	—	»	2.102.740.415
	L.	—	L.	2.221.954.418
<i>Lavoro e previdenza sociale:</i>				
Cap. 1045 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	L.	—	L.	188.252.836
<i>Sanità:</i>				
Cap. 1041 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	L.	—	L.	34.907.203
<i>Tesoro:</i>				
Cap. 2782 - Pensioni e assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove e orfani e pensioni diverse	L.	34.383.860	L.	—

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 2784 - Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti insigniti dell'Ordine Vittorio Veneto	L.	1.132.943.203	L.	—
Cap. 2931 - Pensioni ed assegni di guerra, assegni di guerra, assegni di medaglia al valore militare ed altre indennità di guerra	»	35.088.463.218	»	15.207.628.644
Cap. 2932 - Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti	»	—	»	46.250.979
Cap. 3241 - Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074	»	5.538.672.853	»	—
Cap. 3242 - Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi art. 8 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3	»	204.214.227	»	—
	L.	41.998.677.361	L.	15.253.879.623
		=====		=====
Totali generali	L.	73.944.084.559	L.	37.581.964.479
		=====		=====

Per tali eccedenze il Ministro del tesoro, con nota del 19 luglio 1971, n. 400338 diretta alla Corte, ha comunicato che verrà proposta sanatoria, con apposita norma del disegno di legge per l'approvazione del rendiconto.

In proposito, la Corte non può non richiamare l'attenta considerazione delle Camere sulla esigenza che, ai fini delle determinazioni da adottare, siano tenute presenti le varie cause che hanno concorso a determinare il fenomeno, non certamente tutte riconducibili al vigente sistema normativo; esigenza tanto più avvertita, in quanto assai rilevante è l'entità delle eccedenze riscontrate, le quali, inoltre, hanno interessato, per la prima volta, anche la gestione dei residui.

C) *Incassi e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.*

Come risulta dai dati del consuntivo, durante l'esercizio 1970 si sono avuti:

Incassi:

In conto competenza	L.	11.363.403.224.993
In conto residui per	»	709.957.464.740

Con un totale di	L.	12.073.360.689.733

Pagamenti:

In conto competenza per	L.	10.886.120.583.414
In conto residui per	»	2.429.157.532.123

Con un totale di	L.	13.315.278.115.537

Pertanto le operazioni di cassa hanno comportato una eccedenza dei pagamenti sugli incassi di L. 1.241.917.425.804
=====

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE DEL QUINQUENNIO 1966-1970, IN MILIARDI DI LIRE
(con le percentuali d'incremento annue e del quinquennio)

1966	1967	%	1968	%	1969	%	1970	%	Totale quinq.	%
------	------	---	------	---	------	---	------	---	---------------	---

TITOLO I - Entrate tributarie

a)	6.675,6	7.346,7	+ 10	8.322,5	+ 13,3	9.170,5	+ 10,2	10.351,3	+ 12,9	41.866,6	+ 55,0
b)	6.875,1	7.631,3	+ 11	8.524,8	+ 11,7	9.291,6	+ 9,0	10.493,8	+ 12,9	42.816,6	+ 52,6
c)	1.196,5	1.195,2	- 0,1	1.290,8	+ 8	1.434,8	+ 11,1	1.357,8	- 5,4	—	+ 13,5
d)	1.195,2	1.290,8	+ 8	1.434,8	+ 11,1	1.357,8	- 5,4	1.731,9	+ 27,6	—	+ 44,9
e)	6.958,1	7.848,4	+ 12,8	8.703,7	+ 10,9	9.420,9	+ 8,2	10.252,0	+ 8,8	43.183,1	+ 47,3
f)	6.959,4	7.757,1	+ 11,5	8.563,0	+ 10,4	9.510,9	+ 11,1	9.877,8	+ 3,9	42.668,2	+ 41,9

TITOLO II - Entrate extratributarie

a)	348,7	370,4	+ 6,2	426,3	+ 15,1	471,2	+ 10,5	514,6	+ 9,2	2.131,2	+ 47,6
b)	442,0	513,4	+ 16,1	547,6	+ 6,7	574,4	+ 4,9	646,2	+ 12,5	2.723,6	+ 46,2
c)	431,9	402,6	- 6,8	391,7	- 2,7	420,0	+ 7,2	372,2	- 11,4	—	- 13,8
d)	402,6	391,7	- 2,7	420,-	+ 7,2	372,2	- 11,4	486,1	+ 30,6	—	+ 20,7
e)	495,5	561,1	+ 13,2	606,1	+ 8	591,9	- 2,3	743,9	+ 25,7	2.998,5	+ 50,1
f)	526,0	577,1	+ 9,7	585,2	+ 1,4	656,7	+ 12,2	490,4	- 25,3	2.835,4	- 6,7

TITOLI I e II (insieme)

a)	7.024,2	7.717,1	+ 9,9	8.748,8	+ 13,4	9.641,7	+ 10,2	10.865,9	+ 12,7	43.997,7	+ 54,7
b)	7.317,1	8.144,7	+ 11,3	9.072,4	+ 11,4	9.866,-	+ 8,7	11.140,0	+ 12,9	45.540,2	+ 52,2
c)	1.628,4	1.597,8	- 1,9	1.682,5	+ 5,3	1.854,8	+ 10,2	1.730,0	- 6,7	—	+ 6,2
d)	1.597,8	1.682,5	+ 5,3	1.854,8	+ 10,2	1.730,-	- 6,7	2.218,0	+ 28,2	—	+ 38,8
e)	7.453,6	8.409,5	+ 12,8	9.309,8	+ 10,7	10.012,8	+ 7,5	10.995,9	+ 9,8	46.181,6	+ 47,5
f)	7.485,4	8.334,2	+ 11,3	9.148,2	+ 9,8	10.167,6	+ 11,1	10.368,2	+ 2,0	45.503,6	+ 38,5

TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, ecc.

a)	90,8	67,5	- 25,7	56,5	- 16,3	69,3	+ 22,6	57,9	- 16,4	342,0	- 36,2
b)	490,5	171,8	- 65	341,1	+ 98,5	379,7	+ 11,3	252,6	- 33,5	1.635,7	- 48,5
c)	58,9	49,4	- 16,1	57,8	+ 17	51,3	- 11,2	53,2	+ 3,7	—	- 9,7
d)	49,4	57,8	+ 17	51,3	- 11,2	53,2	+ 3,7	38,1	- 28,4	—	- 22,9
e)	446,5	152,3	- 66	333,9	+ 119,2	364,3	+ 9,1	257,9	- 29,2	1.554,9	- 42,2
f)	458,8	143,2	- 68,8	340,4	+ 137,7	361,6	+ 6,2	248,9	- 31,2	1.552,9	- 45,7

Accensione di prestiti

a)	6,3	1,5	- 76,2	21,7	+ 1.346,6	7,8	- 64,1	33,9	+ 334,6	71,2	+ 438,1
b)	1.585,6	903,0	- 80,3	1.453,3	+ 60,9	2.169,1	+ 49,2	1.434,5	- 33,9	7.545,5	- 9,5
c)	5,5	17,9	+ 225,4	2,3	- 87,2	23,8	+ 934,8	2,2	- 90,7	—	- 60,0
d)	17,9	2,3	- 87,2	23,8	+ 934,8	2,2	- 90,7	6,0	+ 172,7	—	- 66,5
e)	1.642,8	911,6	- 44,5	1.476,5	+ 61,7	2.186,3	+ 48,1	1.456,0	- 33,4	7.673,2	- 11,3
f)	1.630,3	923,-	- 43,4	1.455,-	+ 57,6	2.211,3	+ 52,0	1.456,2	- 34,1	7.675,8	- 10,7

Totale complessivo

a)	7.121,3	7.786,1	+ 9,3	8.827,-	+ 13,4	9.718,8	+ 10,1	10.957,7	+ 12,7	44.410,9	+ 53,9
b)	9.393,2	9.219,6	- 1,8	10.866,8	+ 17,9	12.414,8	+ 14,2	12.827,1	+ 3,3	54.721,5	+ 36,5
c)	1.692,9	1.665,2	- 1,6	1.742,7	+ 4,6	1.929,9	+ 10,7	1.785,4	- 7,5	—	+ 5,4
d)	1.665,2	1.742,7	+ 4,6	1.929,9	+ 10,7	1.785,4	- 7,5	2.262,1	+ 26,7	—	+ 35,8
e)	9.542,8	9.473,3	- 0,7	11.120,2	+ 17,4	12.563,4	+ 13	12.709,8	+ 1,2	55.409,5	+ 33,2
f)	9.574,5	9.400,5	- 1,8	10.943,7	+ 16,4	12.740,5	+ 16,4	12.073,3	- 5,2	54.732,5	+ 26,1

a) - Previsioni iniziali

b) - Previsioni definitive

c) - Residui al 1° gennaio

d) - Residui al 31 dicembre

e) - Accertamenti (competenza)

f) - Versamenti (competenza e residui)

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE DEL QUINQUENNIO 1966-1970, IN MILIARDI DI LIRE

(con le percentuali d'incremento annue e del quinquennio)

	1966	1967	%	1968	%	1969	%	1970	%	Totale quinq.	%					
TITOLO I - Spese correnti																
a)	6.320,9	7.229,1	+	14,4	7.979,8	+	10,4	8.893,2	+	11,4	10.318,4	+	16,0	40.741,4	+	63,2
b)	7.206,0	7.718,9	+	7,1	8.829,5	+	14,4	10.305,7	+	16,7	11.194,7	+	8,6	45.254,8	+	55,3
c)	1.784,6	1.890,1	+	5,9	2.116,0	+	11,9	2.419,4	+	14,3	2.955,7	+	22,2	—	+	65,6
d)	1.890,1	2.116,0	+	11,9	2.419,4	+	14,3	2.955,7	+	22,2	3.254,1	+	10,1	—	+	72,2
e)	7.032,1	7.376,9	+	4,9	8.487,5	+	15,1	10.088,1	+	18,8	10.873,1	+	7,8	43.857,7	+	54,6
f)	6.815,3	7.040,9	+	3,3	8.122,1	+	15,3	9.469,0	+	16,6	10.465,7	+	10,5	41.913,0	+	53,6
TITOLO II - Spese in conto capitale																
a)	1.225,7	1.297,6	+	5,9	1.849,8	+	42,5	1.828,3	—	1,2	2.027,7	+	10,9	8.229,1	+	65,4
b)	2.104,2	2.733,7	+	29,9	3.260,9	+	19,3	3.243,3	—	0,5	3.065,2	—	5,5	14.407,3	+	45,7
c)	1.967,8	2.127,9	+	8,1	2.732,3	+	28,4	3.382,6	+	23,8	3.971,1	+	17,4	—	+	101,8
d)	2.127,9	2.732,3	+	28,4	3.382,6	+	23,8	3.971,1	+	17,4	4.502,3	+	13,4	—	+	111,6
e)	2.020,8	2.536,8	+	25,5	3.228,1	+	27,2	3.178,8	—	1,5	2.993,2	—	5,8	13.957,7	+	48,1
f)	1.849,3	1.920,4	+	3,8	2.563,6	+	33,5	2.580,8	+	0,7	2.447,2	—	5,2	11.361,3	+	32,3
TITOLI I e II (insieme)																
a)	7.546,6	8.526,8	+	12,9	9.829,7	+	15,3	10.721,5	+	9,1	12.346,1	+	15,1	48.970,7	+	63,6
b)	9.310,2	10.452,6	+	12,3	12.090,4	+	15,7	13.549,0	+	12,1	14.259,9	+	5,2	59.662,1	+	53,2
c)	3.752,4	4.018,0	+	7,1	4.848,3	+	20,7	5.801,9	+	19,7	6.926,8	+	19,4	—	+	84,6
d)	4.018,0	4.848,3	+	20,7	5.801,9	+	19,7	6.926,8	+	19,4	7.756,4	+	11,9	—	+	93,0
e)	9.052,9	9.913,7	+	9,5	11.715,6	+	18,2	13.266,9	+	13,2	13.866,3	+	4,5	57.815,4	+	53,2
f)	8.664,6	8.961,2	+	3,4	10.685,7	+	19,2	12.049,8	+	12,8	12.912,9	+	7,2	53.274,2	+	49,0
Rimborso di prestiti																
a)	466,4	423,4	—	9,2	147,1	—	65,3	696,6	+	373,5	479,3	—	31,2	2.212,8	+	2,7
b)	467,3	412,8	—	11,7	135,5	—	67,2	672,9	+	396,6	454,2	—	32,5	2.142,7	—	2,8
c)	18,5	21,6	+	16,7	320,1	+	1.381,9	19,4	—	93,9	43,3	+	123,2	—	+	134,0
d)	21,6	320,1	+	1.381,9	19,4	—	93,9	43,3	+	123,2	88,4	+	104,1	—	+	309,2
e)	463,6	408,4	—	11,9	125,0	—	69,4	665,7	+	432,6	447,5	—	32,8	2.110,2	—	3,5
f)	460,4	108,7	—	76,4	425,4	+	291,3	641,8	+	50,9	402,3	—	37,3	2.038,6	—	12,6
Totale complessivo																
a)	8.013,1	8.950,2	+	11,7	9.976,8	+	11,5	11.418,1	+	14,4	12.825,4	+	12,3	51.183,6	+	60,0
b)	9.777,5	10.865,4	+	11,1	12.225,9	+	12,5	14.221,9	+	16,3	14.714,1	+	3,4	61.804,8	+	50,5
c)	3.770,9	4.039,6	+	7,1	5.168,4	+	27,9	5.821,4	+	12,6	6.970,1	+	19,7	—	+	84,8
d)	4.039,6	5.168,4	+	27,9	5.821,4	+	12,6	6.970,1	+	19,7	7.844,8	+	12,5	—	+	94,2
e)	9.516,5	10.322,1	+	8,5	11.840,6	+	14,7	13.932,7	+	17,7	14.313,8	+	2,7	59.925,7	+	50,4
f)	9.125,0	9.070,0	—	0,6	11.111,1	+	22,5	12.691,6	+	14,2	13.315,2	+	4,9	55.312,9	+	45,9

a) - Previsioni iniziali
 b) - Previsioni definitive
 c) - Residui al 1° gennaio

d) - Residui al 31 dicembre
 e) - Impegni (competenza)
 f) - Pagamenti (competenza e residui)

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

1. - *Considerazioni generali.*

Nell'esercizio 1970 - in sede preventiva e consuntiva - la ripartizione delle entrate è avvenuta come segue:

a) nell'ambito del titolo I (entrate tributarie):

		Previsione definitiva	Accertamento
I	- Imposte sul patrimonio e sul reddito	L. 2.994.107.000.000	L. 2.870.248.848.309
II	- Tasse e imposte sugli affari	» 3.713.796.000.000	» 3.712.213.736.318
III	- Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	» 2.711.677.846.580	» 2.598.300.825.413
IV	- Monopoli	» 876.430.000.000	» 819.420.697.008
V	- Lotto, lotterie ed altre attività di gioco	» 197.792.000.000	» 251.830.439.183
TOTALE		L. 10.493.802.846.580	L. 10.252.014.546.231

b) nell'ambito del titolo II (entrate extratributarie):

		Previsione definitiva	Accertamento
VI	- Proventi speciali	L. 81.971.937.731	L. 99.540.993.470
VII	- Proventi di servizi pubblici minori	» 73.982.967.540	» 140.326.310.259
VIII	- Proventi dei beni di Stato	» 23.625.616.181	» 23.256.013.735
IX	- Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	» 157.294.750.000	» 178.554.421.241
X	- Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	» 6.061.979.000	» 6.555.426.209
XI	- Ricuperi, rimborsi e contributi	» 276.279.536.718	» 268.957.687.553
XII	- Partite che si compensano nella spesa	» 26.944.838.685	» 26.672.749.889
TOTALE		L. 646.161.625.855	L. 743.863.602.356

c) nell'ambito del titolo III (alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti):

		Previsione definitiva	Accertamento
XIII	- Vendita beni immobili ed affrancazione di canoni	L. 7.152.847.485	L. 3.648.351.694
XIV	- Ammortamento di beni patrimoniali	» 17.116.785.000	» 16.375.000.000
XV	- Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	» 228.352.013.092	» 237.917.595.861
TOTALE		L. 252.621.645.577	L. 257.940.947.555

d) nell'accensione di prestiti:

	L.	1.434.480.159.644	L.	1.455.956.921.214
--	----	-------------------	----	-------------------

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Complessivamente:		Previsione definitiva		Accertamento
Titolo I	L.	10.493.802.846.580	L.	10.252.014.546.231
Titolo II	»	646.161.625.855	»	743.863.602.356
Titolo III	»	252.621.645.577	»	257.940.947.555
Accensione di prestiti	»	1.434.480.159.644	»	1.455.956.921.214
TOTALE		L. 12.827.066.277.656	L.	12.709.776.017.356

I dati complessivi della gestione delle entrate nell'esercizio 1970 mostrano come, a differenza degli anni trascorsi, gli accertamenti si siano rivelati inferiori alle previsioni.

Negli esercizi passati, come risulta dal prospetto pubblicato in allegato alla fine del capitolo, non solo del tutto sporadico, ma limitato a singole categorie era il caso di accertamenti rilevatisi inferiori alle previsioni, mentre il dato normale e costante risultava quello opposto.

Nel 1970, invece, proprio nel settore delle entrate tributarie (Titolo I) si sono avuti accertamenti per 10.252 miliardi inferiori non solo alle previsioni definitive che prevedevano entrate per 10.493 miliardi, ma anche alle previsioni iniziali di entrata per 10.351 miliardi. I minori accertamenti (rispettivamente di 99 e 241 miliardi a secondo che raffrontati alle anziriportate previsioni iniziali o definitive) hanno trovato compensazioni nei maggiori accertamenti di cui ai titoli II e III solo facendo riferimento alle previsioni iniziali: difatti rispetto ad entrate dei tre Titoli inizialmente previste per complessivi 10.924 miliardi circa si sono avuti accertamenti per 11.254 miliardi circa. Raffrontati invece con le previsioni definitive, per complessivi 11.392 miliardi, emerge una differenza negativa di 138 miliardi.

Nell'ambito del Titolo primo minori accertamenti rispetto alle previsioni si sono verificati in rilevante misura nelle imposte sul patrimonio e sul reddito, nonché nelle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane e nei monopoli. Va anche constatato che i maggiori accertamenti intervenuti nell'ambito delle tasse e imposte sugli affari e del lotto, lotterie e altre attività di gioco non sono valse, come d'altro canto già accennato, a compensare quelli minori rispetto alle previsioni complessive del Titolo I.

Il fenomeno ora esposto potrà consentire talune valutazioni, ove dovesse ripetersi in successivi esercizi, con riferimento alla ricerca delle cause che concorrono a determinarlo a seconda che afferenti a circostanze che abbiano influito sulla gestione ovvero ai criteri in base ai quali le previsioni vengono stabilite.

Sotto quest'ultimo profilo, evidenti appaiono i nessi che sussistono tra queste valutazioni e quelle che, in tema di previsione delle spese, sono già state accennate nei precedenti capitoli della presente relazione.

Sotto il primo profilo è da tener presente che la flessione del gettito delle imposte dirette è stata anche influenzata dal lungo periodo di inattività degli uffici tributari per scioperi, per cui molte partite non sono state iscritte nei ruoli ordinari di I^a serie 1970 (con riscossione in agosto 1970) ma sono andate ad accrescere i ruoli di II^a serie 1970 (in riscossione dal febbraio 1971), con una incidenza negativa quindi, nell'accertamento delle entrate del 1970 e con un presumibile favorevole riflesso, peraltro, sull'esercizio successivo.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre in tema di imposte dirette, i dati relativi all'andamento, in un ampio arco di tempo, (dall'esercizio 1963-1964 all'esercizio 1970), delle restituzioni e dei rimborsi sembrano meritevoli di una sommaria analisi avendo riguardo al confronto fra detto andamento e quello degli accertamenti. Da tale confronto risulta che gli impegni per restituzione e rimborsi sono cresciuti di circa 8 volte (37) e gli accertamenti sono quasi raddoppiati (38).

Mentre nel 1963-64 i rimborsi venivano ad incidere per la percentuale dello 0,48 per cento del gettito tributario, nel 1970 questa percentuale è dell'1,93 per cento.

Quanto, infine, alle attribuzioni della Corte in materia di entrate è da tener presente che gli strumenti dei quali l'organo di controllo si avvale ai fini del suo potere di vigilanza (39) e che sono previsti dalle norme vigenti, non appaiono nella loro pratica applicazione del tutto idonei a consentire compiute valutazioni, seppure nel loro ambito si stia procedendo a quelle integrazioni che l'esperienza consiglia; non va tralasciato di considerare, peraltro, come tutta la materia meriti una opportuna riconsiderazione in vista della riforma tributaria.

L'accenno ora fatto alla riforma tributaria sta a fondamento di ulteriori notazioni, sempre in tema di esercizio della vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate che alla Corte spetta in virtù delle norme vigenti.

Pur volendo ora prescindere dal considerare se il contenuto di questa attività assuma nuova portata alla luce del precetto costituzionale (articolo 100) che alla Corte assegna il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato — gestione la quale attiene così alle spese come, indubbiamente, alle entrate — è da richiamare l'esigenza che nelle valutazioni le quali vanno compiute e si stanno compiendo sia nella sede parlamentare che in quella governativa dei nuovi strumenti nei quali si sostanzierà la riforma tributaria non possono non essere tenute presenti le esigenze che si connettono appunto all'esercizio dei poteri della Corte. Esercizio di poteri che non può, ove non si voglia ridurlo a formalistici adempimenti o prese d'atto, non articolarsi in stretta connessione con i nuovi sistemi che si prevede debbano essere apprestati, ad evitare le difficoltà che comporterebbe il rinvio ad epoca successiva delle anzidette valutazioni.

2. — *Residui attivi sui campioni.*

Nel prospetto unito sono indicate per Regioni — e nell'ambito di ciascuna di queste distintamente per provincia — i dati concernenti i residui attivi sui campioni, a seconda che si tratti di campioni del demanio ovvero delle tasse e imposte indirette sugli affari e con indicazioni sia del numero delle partite che degli importi al 31 dicembre 1970.

È da considerare che i dati offerti alla Corte non consentono rilevazioni che potrebbero discendere solo da una dettagliata analisi — allo stato attuale non possibile con tempestività — ove questa discriminasse da un lato i residui attivi dei campioni demaniali per singoli capitoli d'entrata e, dall'altro, ripartisse quelli delle tasse e imposte indirette sugli affari in relazione alle diverse cause che ne hanno determinato il mancato appuramento.

Va rilevato, in primo luogo, che le partite dei campioni del demanio, secondo la stessa analisi degli uffici finanziari, si rilevano in vari casi di difficile esazione e destinate ad annullamento per inesigibilità.

(37) Gli importi sono di miliardi 7,1 nel 1963-64, 3,8 nel secondo semestre 1964, 31,7 nel 1965, 13,9 nel 1966, 20,6 nel 1967, 30,5 nel 1968, 45,3 nel 1969 e 55,4 nel 1970.

(38) Gli importi sono di miliardi 1.488,3 nel 1963-64, 888,7 nel secondo semestre 1964, 1.929 nel 1965, 1.970, 5 nel 1966, 2.226,4 nel 1967, 2.508,5 nel 1968, 2.789,8 nel 1969 e 2.870,2 nel 1970.

(39) Funzione di natura e contenuto distinti da quella che in seno alla stessa organizzazione finanziaria ed ugualmente denominata di « vigilanza sulla riscossione delle entrate » viene esercitata da appositi uffici.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI

al 31 dicembre 1970

UFFICI	CAMPIONI DEL DEMANIO		CAMPIONI TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
LOMBARDIA:				
Milano	(1)			
Bergamo	256	51.526.334	5.252	3.037.146.037
Brescia	1499	400.422.728	10.953	7.624.021.150
Como	(1)			
Cremona	65	5.721.448	1.178	1.639.257.637
Mantova	436	100.280.305	1.803	1.611.998.439
Pavia	155	21.907.489	2.054	1.909.678.303
Sondrio	48	9.222.420	869	185.939.587
Varese	(1)			
PIEMONTE:				
Torino	(1)			
Alessandria	179	46.424.629	3.729	2.510.494.484
Asti	(1)			
Cuneo	(1)			
Novara	350	210.916.432	3.907	2.382.706.538
Vercelli	172	28.37.7646	3.640	3.489.597.222
Aosta	(1)			
TRENTINO-ALTO ADIGE:				
Trento	354	621.828.416	2.743	1.338.883.844
Bolzano	459	209.597.096	2.344	1.472.338.596

RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI

al 31 dicembre 1970

UFFICI	CAMPIONI DEL DEMANIO		CAMPIONI TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
FRIULI-VENEZIA GIULIA:				
Trieste	(1)			
Gorizia	56	3.087.293	677	564.289.046
Pordenone	31	11.927.719	559	398.559.100
Udine	75	485.116.455	2.378	1.470.410.338
VENETO:				
Venezia	(1)			
Belluno	341	976.460.294	1.587	574.586.698
Padova	209	72.092.186	3.445	2.504.976.114
Rovigo	(1)			
Treviso	361	58.252.580	3.502	1.296.796.662
Verona	77	4.685.284	3.351	4.126.690.430
Vicenza	272	32.682.135	3.989	2.102.173.209
LIGURIA:				
Genova	472	294.705.655	9.017	12.051.548.536
Imperia	(1)			
La Spezia	259	163.235.681	2.619	1.322.950.231
Savona	57	113.337.750	3.251	1.338.443.178

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI

al 31 dicembre 1970

UFFICI	CAMPIONI DEL DEMANIO		CAMPIONI TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
EMILIA-ROMAGNA:				
Bologna	108	18.688.977	6.306	10.172.115.265
Ferrara	242	21.723.041	2.646	1.115.651.248
Forlì	172	100.134.623	2.541	1.397.896.148
Modena	136	224.373.170	1.425	1.467.672.882
Parma	106	12.473.470	1.091	1.186.402.970
Piacenza	133	69.183.524	2.074	1.585.486.696
Ravenna	97	151.856.418	3.072	1.345.047.892
Reggio Emilia	288	46.902.985	1.702	987.601.504
TOSCANA:				
Firenze	(1)			
Arezzo	101	97.924.402	1.703	673.300.208
Grosseto	155	56.842.511	2.350	1.164.560.533
Livorno	213	31.219.729	4.847	2.139.951.069
Lucca	576	172.892.918	5.429	2.591.311.846
Massa Carrara	137	32.774.861	1.822	591.884.311
Pisa	66	70.109.564	2.947	1.763.580.312
Pistoia	67	26.876.084	5.120	1.282.058.816
Siena	45	30.329.584	1.184	1.001.089.828
UMBRIA:				
Perugia	(1)			
Terni	123	619.120.716	1.707	705.867.125

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI

al 31 dicembre 1970

UFFICI	CAMPIONI DEL DEMANIO		CAMPIONI TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
MARCHE:				
Ancona	34	71.530.365	1.913	1.481.117.719
Ascoli Piceno	39	42.596.258	1.975	779.914.868
Macerata	9	688.822	542	469.877.110
Pesaro - Urbino	77	40.096.326	2.323	451.657.776
ABBRUZZO:				
L'Aquila	182	52.483.297	3.955	849.740.065
Chieti	234	509.546.189	1.690	456.720.757
Pescara	316	44.193.741	2.809	944.559.563
Teramo	(1)			
LAZIO:				
Roma	1.012	3.658.105.292	79.817	56.942.682.864
Frosinone	102	102.227.349	4.954	1.712.829.345
Latina	263	208.404.553	10.407	2.999.885.962
Rieti	112	34.452.175	3.526	384.632.745
Viterbo	427	68.627.072	6.615	1.486.757.352
MOLISE:				
Campobasso	(1)			
Isernia	(1)			

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI

al 31 dicembre 1970

UFFICI	CAMPIONI DEL DEMANIO		CAMPIONI TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
CAMPANIA:				
Napoli.....	(1)			
Avellino.....	128	8.227.699	5.007	1.066.764.395
Benevento.....	34	12.262.263	2.937	572.350.000
Caserta.....	373	694.564.194	20.139	1.913.371.162
Salerno.....	793	157.506.641	21.195	5.463.333.360
BASILICATA:				
Potenza.....	886	185.250.744	4.063	1.372.888.310
Matera.....	290	8.359.971	2.032	284.487.608
PUGLIE:				
Bari.....	283	37.561.088	9.932	13.557.212.372
Brindisi.....	(1)			
Foggia.....	332	282.226.778	3.759	1.556.298.386
Lecce.....	62	16.150.110	7.149	2.607.760.233
Taranto.....	92	284.211.966	9.901	2.027.322.489
CALABRIA:				
Catanzaro.....	(1)			
Cosenza.....	2.006	123.279.388	7.125	2.122.472.680
Reggio Calabria.....	(1)			

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una notevole aliquota dei residui, è, poi, costituita da carichi di imposte regolarmente dilazionati con le dovute garanzie per l'erario.

I dati e le risultanze dei verbali e delle relazioni trasmessi alla Corte, evidenziano, poi, in relazione ai campioni delle tasse e imposte indirette sugli affari, come l'attività degli uffici competenti sia assorbita in consistente misura dagli adempimenti connessi alle ingiunzioni al fine tra l'altro di interrompere le prescrizioni, mentre remore, per varie ragioni, subisce l'azione esecutiva e, principalmente di difficile attuazione risultino le procedure mobiliari ed immobiliari ai sensi del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Le difficoltà che si riscontrano nella fase della riscossione coattiva rendono opportuna un'attenta riconsiderazione, al fine della loro revisione, delle norme del testo unico suddetto. Il procedimento ivi previsto crea difficoltà di riscossione con conseguenti ritardi, sicché in concreto avviene che difficilmente si pervenga a fruttuosi pignoramenti e quasi mai alla vendita dei beni pignorati.

In questo ambito va rilevato come difficilmente gli uffici del Registro abbiano la possibilità di eseguire direttamente la vendita dei beni pignorati come pur previsto dal testo unico già citato.

RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI

al 31 dicembre 1970

UFFICI	CAMPIONI DEL DEMANIO		CAMPIONI TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
SICILIA:				
Palermo	(1)			
Agrigento	(1)			
Caltanissetta	143	28.067.820	4.217	1.275.336.625
Catania	1.185	19.983.899	24.409	7.428.179.321
Enna	96	52.369.474	2.288	383.423.198
Messina	(1)			
Ragusa	73	6.654.465	3.441	1.569.498.433
Siracusa	1.178	55.640.032	9.508	1.631.944.710
Trapani	(1)			
SARDEGNA:				
Cagliari	212	82.324.307	34.842	3.424.665.605
Nuoro	70	7.916.227	10.537	682.875.671
Sassari	(1)			

(1) Dati non pervenuti.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONI INIZIALI ED ACCERTAMENTI

(milioni)

	1 9 6 7				1 9 6 8			
	Previsioni iniziali	Accertamenti	Differenza	%	Previsioni iniziali	Accertamenti	Differenza	%
Categoria I	2.040.370	2.226.454	+ 186.084	+ 9,1	2.393.370	2.508.542	+ 115.172	+ 4,8
Categoria II	2.757.790	2.796.201	+ 38.411	+ 1,4	3.018.650	2.997.813	- 50.837	- 1,7
Categoria III	1.730.930	1.975.678	+ 244.748	+ 14,1	2.041.904	2.201.317	+ 159.413	+ 7,8
Categoria IV	698.600	684.453	- 14.147	- 2,-	692.050	720.022	+ 27.972	+ 4,-
Categoria V	118.986	165.571	+ 46.585	+ 39,1	146.492	275.993	+ 129.501	+ 88,4
Totale titolo I	7.346.676	7.848.357	+ 501.681	+ 6,8	8.322.466	8.703.687	+ 381.221	+ 4,6
Categoria VI	54.650	59.095	+ 4.445	+ 8,1	62.030	73.443	+ 11.413	+ 18,4
Categoria VII	48.828	136.983	+ 88.155	+ 180,5	59.841	118.167	+ 58.326	+ 97,5
Categoria VIII	22.058	20.868	- 1.190	- 5,4	22.333	21.682	- 651	- 2,9
Categoria IX	88.120	132.645	+ 44.525	+ 50,5	119.471	144.594	+ 25.123	+ 21,-
Categoria X	6.121	5.853	- 268	- 4,4	5.968	6.156	+ 188	+ 3,1
Categoria XI	132.465	182.561	+ 50.096	+ 37,8	134.144	217.966	+ 83.822	+ 62,5
Categoria XII	18.145	23.072	+ 4.927	+ 27,1	22.545	24.053	+ vi 1.508	+ 6,7
Totale titolo II	370.387	561.077	+ 190.690	+ 51,5	426.332	606.061	+ 179.729	+ 42,2
Categoria XIII	25.051	2.359	- 22.692	- 90,6	20.101	3.990	- 16.111	- 80,1
Categoria XIV	12.488	12.488	-	-	13.827	13.827	-	-
Categoria XV	29.980	137.421	+ 107.441	+ 358,4	22.575	316.131	+ 293.556	+ 1.300,3
Totale titolo III	67.519	152.268	+ 84.749	+ 125,5	56.503	333.948	+ 277.445	+ 491,-
Totale generale	7.784.582	8.561.702	+ 777.120	+ 10,-	8.805.301	9.643.696	+ 838.395	+ 9,5

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DI ENTRATA PER CATEGORIE E PER TITOLI
di lire)

1969				1970			
Previsioni iniziali	Accertamenti	Differenza	%	Previsioni iniziali	Accertamenti	Differenza	%
2.640.370	2.789.821 +	149.451 +	5,7	2.994.107	2.870.249 -	123.858 -	4,1
3.287.350	3.317.126 +	29.776 +	0,9	3.674.896	3.712.214 +	37.318 +	1,0
2.313.358	2.367.828 +	54.470 +	2,4	2.608.075	2.598.301 -	9.774 -	0,4
737.600	773.212 +	35.612 +	4,8	876.430	819.421 -	57.009 -	6,5
191.792	172.912 -	18.880 -	9,8	197.782	251.830 +	54.048 +	27,3
9.170.470	9.420.899 +	250.429 +	2,7	10.351.290	10.252.015 -	99.275 -	0,9
76.529	84.350 +	7.821 +	10,2	76.308	99.541 +	23.233 +	30,4
71.014	121.114 +	50.100 +	70,5	73.866	140.326 +	66.460 +	89,9
23.203	21.142 -	2.061 -	8,9	23.605	23.256 -	349 -	1,5
126.204	164.372 +	38.168 +	30,2	137.861	178.554 +	40.693 +	29,5
5.864	6.838 +	974 +	16,6	6.062	6.556 +	494 +	8,1
145.153	168.414 +	23.261 +	16,0	172.690	268.958 +	96.268 +	55,7
23.246	25.656 +	2.410 +	10,4	24.246	26.673 +	2.427 +	10,0
471.213	591.886 +	120.673 +	25,6	514.638	743.864 +	229.226 +	44,5
20.100	3.323 -	16.777 -	83,5	7.100	3.648 -	3.452 -	48,6
15.181	15.057 -	124 -	0,8	16.375	16.375 -	-	-
34.036	345.923 +	311.887 +	916,3	34.490	237.918 +	203.428 +	589,8
69.317	364.303 +	294.986 +	425,6	57.965	257.941 +	199.976 +	345,0
9.711.000	10.377.088 +	666.088 +	6,9	10.923.893	11.253.820 +	329.927 +	3,0

CAPITOLO III

GESTIONE DELLE SPESE

A differenza che per la gestione delle entrate, le considerazioni relative alla quale si esauriscono pressoché interamente nell'esposizione svolta nel precedente capitolo, quelle concernenti la spesa si sviluppano nelle successive parti della presente relazione, attraverso l'esame condotto in ordine a diversi settori di attività dell'Amministrazione.

In questa sede, pertanto, l'esame è limitato, come di consueto, a qualche aspetto inerente a talune modalità generali della gestione.

Una prima notazione si riferisce al fatto, invero anomalo, che, per oltre metà dell'esercizio, la Banca d'Italia ha effettuato il servizio di tesoreria provinciale per conto dello Stato, nell'assenza di un rapporto di affidamento formalmente disciplinato. Nonostante, infatti, il termine per la gestione di tale servizio, già prorogato con legge 22 dicembre 1960, n. 1562, fosse scaduto il 31 dicembre 1970, soltanto l'8 aprile 1971 è stato presentato, alla Camera dei deputati, il disegno di legge recante una ulteriore proroga della durata di dieci anni; disegno che, dopo l'approvazione della Camera, ha riportato quella del Senato il 7 luglio 1971. Apposita norma dell'emananda legge ne dispone l'applicazione retroattiva dal 1° gennaio 1971, ma appare superfluo rilevare che, per l'importanza stessa della materia, sia opportuno evitare situazioni del genere.

Per quanto concerne le diverse forme di pagamento, il primo dei prospetti che seguono alla fine del capitolo pone in evidenza la varia misura in cui esse sono state adottate, da parte dei singoli Ministeri, nonché le percentuali, sui pagamenti complessivi. In proposito non si hanno notazioni da aggiungere a quelle esposte anche nell'ultima relazione, alla quale si rinvia.

Un più particolare cenno, peraltro, va riservato al sistema di pagamento mediante aperture di credito, cui si riferiscono i prospetti successivi, e ciò soprattutto per porre in luce nuovamente i riflessi limitativi sulla tempestività del controllo della Corte, e, quindi, sulla stessa portata del giudizio di parificazione.

In proposito, l'ausilio che i moderni strumenti di rilevazione ed elaborazione meccanografica ed elettronica sono in grado di offrire, dovrebbe indurre a ritenere che di essi sia possibile avvalersi per rendere notevolmente più spediti gli adempimenti anche in questo settore, finalità, in concreto come già notato nel capitolo I, non ancora conseguita.

Dal canto suo, peraltro, la Corte procede sin dal 1968 al discarico contabile dei rendiconti amministrativi, avvalendosi dei propri servizi meccanografici: questi, anzi, nel corso del 1970 - e nella prospettiva di una sempre più estesa meccanizzazione - sono stati anche impiegati per la rilevazione della osservanza dei termini di presentazione dei rendiconti stessi all'Amministrazione.

Dai menzionati prospetti in materia di rendiconti, riflettenti la situazione al 30 giugno 1971, si ricavano dati analitici, per ciascuna Amministrazione, e globali, dei quali si pongono qui in evidenza quelli di maggior rilievo.

Per l'esercizio 1969, non sono stati ancora presentati rendiconti per complessivi 388,6 miliardi, pari al 13,13 per cento delle somme accreditate in quell'esercizio; percentuale notevolmente differenziate si riscontrano nei singoli casi e vanno da valori pressoché trascurabili, come per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (0,04 per cento), il Ministero degli affari esteri (0,09 per cento), l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (0,14 per cento) ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (0,29 per cento), a valori elevati come per il Ministero del turismo e dello spettacolo (75,77 per cento), per l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (59,44 per cento), per il Ministero delle partecipazioni statali (56,91 per cento), per il Ministero del bilancio (51,76 per cento).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'esercizio 1970, l'importo complessivo delle spese cui si riferiscono i rendiconti presentati alla Corte (1.539 miliardi) è di circa il 44 per cento delle somme accreditate nell'esercizio, con un sensibile miglioramento rispetto alla percentuale del 30,9 rilevata alla fine del precedente esercizio.

Le più alte percentuali si riscontrano per i rendiconti delle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e dei Patrimoni riuniti ex economici (98,20 per cento), dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (79,26 per cento), del Ministero della marina mercantile (78,21 per cento) e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (78,04 per cento); fra le più basse, nonostante la limitata entità degli accreditamenti, quelle del Ministero del commercio con l'estero (10,33 per cento) e del Ministero del bilancio (17,96 per cento), mentre dai Ministeri delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo non è addirittura pervenuto nessun rendiconto.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERI	Mandati diretti	Ordini di accreditamento	Ordini per spese di vincite al lotto	Ordini per spese di giustizia	Ordini per spese fisse	Ordini di pagamento per il debito vitalizio	Note di imputazione dei pagamenti relativi al debito pubblico ed ai Buoni del tesoro ordinari	TOTALI
Tesoro	2.731.389	132.631	—	—	23.837	455.365	489.553	3.832.775
Finanze	353.626	992.527	81.312	20	85.884	61.512	—	1.574.881
Grazia e giustizia	29.734	46.011	—	8.334	58.179	28.484	—	170.742
Affari esteri	70.094	22.748	—	—	41	3.291	—	96.174
Pubblica istruzione	1.064.207	471.128	—	—	316.324	191.552	—	2.043.211
Interno	212.622	306.790	—	—	44.416	47.602	—	611.430
Lavori pubblici	365.461	88.451	—	—	59.539	6.769	—	520.220
Trasporti	92.564	2.223	—	—	7.281	735	—	102.803
Poste e telecomunicazioni ..	260	—	—	—	—	—	—	260
Difesa	367.314	932.181	—	31	10.216	247.494	—	1.557.236
Agricoltura e foreste	549.575	74.313	—	—	33.790	8.794	—	666.472
Industria e commercio	98.782	9.214	—	—	2.425	1.168	—	111.589
Lavoro e previdenza sociale	1.387.218	5.235	—	22	27.817	1.948	—	1.422.240
Commercio con l'estero	20.424	563	—	—	—	291	—	21.278
Marina mercantile	140.457	2.535	—	—	771	1.624	—	145.387
Bilancio	2.793	108	—	—	26	12	—	2.939
Partecipazioni statali	248.975	18	—	—	—	7	—	249.000
Sanità	105.671	19.705	—	—	3.032	978	—	129.386
Turismo e spettacolo	57.002	28	—	—	—	225	—	57.255
TOTALI	7.898.168	3.106.409	81.312	8.407	673.578	1.057.851	489.553	13.315.278
Percentuali del totale complessivo dei pagamenti ..	59,32%	23,33%	0,61%	0,06%	5,05%	7,95%	3,68%	100

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTI DELL'ESERCIZIO 1969

AMMINISTRAZIONI	Importo complessivo delle somme accreditate	Importo dei rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti ancora da trasmettere Alla Corte	
			Importo	Percentuale in rapporto alle somme accreditate
Presidenza del Consiglio	102.458.329.824	102.420.367.727	37.962.097	0,04
Tesoro	22.751.438.097	19.878.343.083	2.873.095.014	12,60
Finanze	680.061.168.745	609.541.489.127	70.519.679.615	10,36
Monopoli	96.657.214.587	96.657.214.587	—	—
Grazia e Giustizia	40.665.634.993	40.463.734.517	201.900.476	0,49
Affari Esteri	23.657.224.887	23.636.172.335	21.052.552	0,09
Pubblica istruzione	448.445.439.005	407.591.530.812	40.853.908.193	9,10
Interno	245.203.253.099	237.890.362.317	7.312.890.782	2,90
Fondo culto	966.475.192	966.475.192	—	—
Fondo beneficenza				
Patrimoni riuniti				
Lavori Pubblici	84.390.499.944	84.390.499.944	—	—
A.N.A.S.	29.451.603.000	26.966.856.000	2.484.747.000	8,40
Trasporti e aviazione civile	2.172.477.923	2.154.235.483	18.242.440	0,83
Poste	90.292.888.716	90.157.977.949	134.910.767	0,14
Azienda telefoni di Stato	31.950.960.320	29.911.462.063	2.039.498.257	6,38
Difesa	826.562.583.179	660.686.685.383	165.875.897.796	20,00
Agricoltura	71.129.091.531	52.585.062.129	18.544.029.402	26,07
Foreste demaniali	5.077.242.622	5.077.242.622	—	—
A.I.M.A.	127.482.917.741	51.695.470.015	75.787.447.726	59,44
Industria e commercio	5.720.382.070	5.690.669.060	29.713.010	0,52
Lavoro e previdenza sociale	4.958.450.976	4.943.918.030	14.532.946	0,29
Commercio estero	512.505.569	512.504.589	980	—
Marina mercantile	2.394.538.793	2.180.646.334	213.892.459	8,93
Bilancio	154.581.190	74.567.291	80.013.899	51,76
Partecipazioni statali	13.988.350	6.026.480	7.961.870	56,91
Sanità	16.922.657.507	15.390.271.287	1.532.386.220	9,05
Turismo	28.100.000	6.808.110	21.291.890	75,77
TOTALI	2.960.081.647.860	2.571.476.592.466	388.605.055.394	13,13

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTI DELL'ESERCIZIO 1970

AMMINISTRAZIONI	Importo complessivo delle somme accreditate	Importo dei rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti ancora da trasmettere alla Corte	
			Importo	Percentuale in rapporto alle somme accreditate
Presidenza del Consiglio	108.664.569.764	20.048.313.711	88.616.256.053	81,55
Tesoro	23.686.998.716	12.469.858.599	11.217.140.117	47,35
Finanze	992.527.124.587	470.490.977.069	522.036.147.518	52,60
Monopoli	92.027.973.863	72.936.606.935	19.091.366.928	20,74
Grazia e Giustizia	44.392.816.864	32.435.116.022	11.957.700.842	26,93
Affari Esteri	22.748.382.760	5.531.174.159	17.217.208.601	75,69
Pubblica istruzione	471.126.228.707	213.865.087.658	257.261.141.049	54,60
Interno	306.755.246.531	204.480.375.500	102.274.871.031	33,34
Fondo culto	899.889.487	883.699.075	16.190.412	1,80
Fondo beneficenza				
Patrimoni riuniti				
Lavori Pubblici	85.355.957.269	62.315.605.269	23.040.352.000	26,99
A.N.A.S.	31.089.798.000	9.513.039.000	21.576.759.000	69,40
Trasporti e aviazione civile	2.222.980.301	1.503.913.446	719.066.855	32,34
Poste	103.814.408.896	31.093.085.533	72.721.323.363	70,05
Azienda telefoni di Stato	33.537.645.020	11.153.226.878	22.384.418.142	66,74
Difesa	932.182.851.415	323.683.073.359	608.499.778.056	65,27
Agricoltura	69.826.251.534	14.597.153.893	55.229.097.641	79,09
Foreste demaniali	6.325.061.595	2.274.573.572	1.050.188.023	64,04
A.I.M.A.	146.746.674.251	31.230.546.107	115.516.128.144	78,71
Industria e commercio	9.213.800.314	3.900.034.588	5.313.765.726	57,67
Lavoro e previdenza sociale	5.234.012.477	4.084.285.933	1.149.726.944	24,98
Commercio estero	562.580.625	58.110.825	504.469.800	39,67
Marina mercantile	2.535.057.184	1.982.536.536	552.320.648	21,79
Bilancio	107.478.310	19.296.510	86.181.800	62,64
Partecipazioni statali	17.669.880	—	17.669.880	100,00
Sanità	19.705.430.300	6.512.671.862	11.192.755.438	56,80
Turismo	28.100.000	—	28.100.000	100,00
TOTALI	3.511.234.938.650	1.539.062.364.639	1.972.272.624.011	56,16

CAPITOLO IV

GESTIONE DEI RESIDUI

I prospetti che seguono, impostati conformemente a quelli pubblicati negli anni decorsi, espongono le variazioni intervenute nella situazione dei residui attivi e passivi, e i dati di fine esercizio ad essa relativi.

Si è già posto in evidenza, nelle considerazioni generali, l'aumento intervenuto nell'eccedenza passiva dei residui, con l'accentuarsi del fenomeno peggiorativo che esso comporta aggiungendosi al cospicuo disavanzo del movimento di cassa (40). È anche da porre in rilievo l'aumentata incidenza complessiva dei residui di stanziamento sul totale dei residui passivi, (dal 26 per cento del 1969 al 27,1 del 1970), aumento che per taluni Ministeri raggiunge valori notevoli, almeno in proporzione al rispettivo volume di spesa.

Quanto alla possibilità di una più approfondita analisi della gestione in discorso, vale anche qui il richiamo alle difficoltà derivanti dal limitato tempo a disposizione della Corte per l'esame del conto dei residui passivi, pur non mancando nelle trattazioni della parte III relative ai singoli Ministeri, notazioni e considerazioni di carattere particolare.

A ciò deve aggiungersi il rilievo che neppure la nota preliminare al rendiconto, nella parte concernente i residui, reca una compiuta analisi di questi ultimi secondo lo stesso sistema seguito per la gestione di competenza (41).

Va anche ripresa l'osservazione — espressa nella precedente relazione — circa la prospettazione, per ciascun capitolo, degli interi importi dei residui, sia propri che di stanziamento; senza che per questi ultimi siano evidenziati quelli di nuova formazione. Siffatto tipo di prospettazione, fra l'altro, è tale da non consentire un'adeguata disamina dell'andamento della gestione dei residui di stanziamento, la quale non interessa solamente il momento erogativo della spesa, diversamente da quanto accade per i residui propri (a parte le variazioni di questi per riaccertamenti), ma la stessa assunzione di impegni, come si è avuto modo di rilevare nella parte I della presente relazione (42).

Non può a questo riguardo, considerato che i residui di stanziamento concernono, quasi totalmente, spese in conto capitale, tacersi dell'interesse che riveste il rapporto fra gli impegni assunti per spese correnti e quelli assunti per spese in conto capitale nello stesso esercizio. Detto rapporto sarebbe tale da consentire significative valutazioni sulla caratteristica della spesa nell'anno considerato, solo ove gli impegni per spese in conto capitale venissero determinati sommando agli impegni sulla competenza anche quelli intervenuti sui residui di stanziamento.

Una determinazione del genere, peraltro, sarebbe possibile soltanto ove si evidenziassero, sul totale dei residui di stanziamento, quelli di nuova formazione, il che giustifica il rilievo sopra formulato circa l'attuale mancanza di tale indicazione, che tornerebbe in ogni caso utile anche ad altri fini.

(40) Per quanto concerne l'eccedenza di spesa verificatasi nel 1970 anche nel conto dei residui, per 37,6 miliardi, si vedano i dati e le considerazioni esposti nel Capitolo I.

(41) Tale nota, come già avvertito, non accompagna il rendiconto inviato alla Corte, sicchè il rilievo si riferisce a quella concernente il rendiconto per l'esercizio 1969, nella quale l'elaborazione figura effettuata esclusivamente secondo i criteri di classificazione economica della spesa.

(42) Capitolo I, paragrafo 1.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI

Capi	AMMINISTRAZIONI	Consistenza
		al 1° gennaio 1970 1
I	Dogane	183.288.087.261
II	Dogane	41.750.378.146
III	Finanza locale	332.295
IV	Monopoli	15.453.806.189
V	Lotto	158.887.880.443
VI	Imposte dirette	581.094.856.956
VII	Demanio	7.253.653.480
VIII	Tasse	389.063.823.837
IX	Provveditorato generale dello Stato	10.088.922.241
X	Tesoro	379.261.460.353
XI	Giustizia	1.535.001.435
XII	Esteri	5.772.692.112
XIII	Istruzione	33.720.865
XIV	Interno	—
XV	Trasporti	290.595.670
XVI	Difesa	8.239.009.213
XVII	Agricoltura	13.864.742
XVIII	Industria	—
XIX	Partecipazioni	1.689.789.631
XX	Sanità	1.688.694.066
XXI	Istituto superiore di sanità	—
XXII	Turismo	—
TOTALI		1.785.406.568.935

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVI

Gestione dei residui degli esercizi 1969 e precedenti			Residui esercizio 1970	Totale dei residui al 31 dicembre 1970	
Versamenti 2	Variazioni nette per riaccertamenti 3	Consistenza al 31 dicembre 1970 4 = 1 - 2 ± 3			
111.048.534.684	+	535.915.633	72.775.468.210	296.662.124.919	369.437.593.129
5.888.372.436	-	82.228.575	35.779.777.135	9.302.790.175	45.082.567.310
107.268	-	49.055	175.972	593.807	769.779
14.687.622.026	-	—	766.184.163	19.893.547.972	20.659.732.135
43.113.270.896	+	167.291.222	115.941.900.769	72.452.136.916	188.394.037.685
251.174.343.013	-	674.346.432	329.246.167.511	417.462.130.535	746.708.298.046
2.060.849.887	+	175.435.277	5.368.238.870	2.174.823.748	7.543.062.618
208.802.177.595	-	653.712.046	179.607.934.196	196.748.413.954	376.356.348.150
4.510.892.733	-	358.125.354	5.219.904.154	5.979.000.000	11.198.904.154
49.600.179.925	-	171.370.987.531	158.290.292.897	314.101.694.056	472.391.986.953
197.694.675	+	56.727.674	1.394.034.434	284.217.334	1.678.251.768
2.155.980.421	-	25.145.200	3.591.566.491	2.106.605.860	5.698.172.351
33.720.865	-	—	—	3.765.400	3.765.400
6.688.597	+	6.688.597	—	—	—
138.828.569	-	962.889	150.804.212	203.358.467	354.162.679
3.000.000.000	-	—	5.239.009.213	7.000.000.000	12.239.009.213
9.377.323.864	+	9.374.847.775	11.388.653	4.419.316	15.807.969
—	-	—	—	—	—
2.560.318.152	+	3.133.022.777	2.262.494.256	1.175.000.000	3.437.494.256
1.600.511.134	+	214.967	88.397.899	818.169.904	906.567.803
48.000	+	48.000	—	—	—
—	-	—	—	—	—
709.957.464.740	-	159.715.365.160	915.733.739.035	1.346.572.792.363	2.262.106.531.398

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI

MINISTERI	Gestione dei residui degli	
	Consistenza al 1° gennaio 1970	Pagamenti
	1	2
Agricoltura e foreste.....	1.076.693.751.360	273.612.219.184
Bilancio	567.038.901	372.416.628
Commercio con l'estero	12.992.988.387	7.247.679.399
Difesa	654.281.786.436	336.815.578.453
Affari esteri	34.901.565.384	21.887.413.182
Finanze	700.000.242.611	366.218.118.077
Grazia e giustizia	24.133.287.910	14.182.466.714
Industria, commercio e artigianato	102.315.857.452	12.631.398.135
Interno	117.179.499.045	78.624.954.978
Lavori pubblici	2.394.936.574.260	307.923.875.381
Lavoro e previdenza sociale	61.363.437.456	40.056.093.216
Marina mercantile	64.385.786.342	36.629.306.769
Partecipazioni statali	146.497.711	29.595.765
Poste e telecomunicazioni	207.917.694	169.964.078
Pubblica istruzione	457.722.517.035	222.878.000.051
Sanità	128.149.948.457	40.302.491.175
Tesoro	976.181.944.968	616.618.337.863
Trasporti e aviazione civile.....	97.944.074.053	30.464.813.018
Turismo e spettacolo	66.000.324.007	22.492.810.057
TOTALI.....	6.970.105.039.469	2.429.157.532.123

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVI

esercizi 1969 e precedenti		Residui esercizio 1970	Situazione complessiva dei residui al 31 dicembre 1970		Percentuale dei residui di stanziamento sul totale
Variazioni nette per riaccertamenti	Consistenza al 31 dicembre 1970		Totale	Residui di stanziamento	
3	4	5	6 = 4 + 5	7	7/6
— 17.082.578.753	785.998.953.423	219.199.434.065	1.005.198.387.488	364.902.021.767	36,3
— 29.665.307	164.956.966	449.945.475	614.902.441	—	—
— 632.496.420	5.112.812.568	8.310.246.994	13.423.059.562	2.270.177.030	16,9
— 18.649.106.824	298.817.101.159	434.771.522.432	733.588.623.591	13.393.420.632	1,8
— 5.995.353.433	7.018.798.769	24.007.894.173	31.026.692.942	3.244.762.421	10,4
— 6.187.129.157	327.594.995.377	420.250.069.536	747.845.064.913	13.201.058.331	1,8
+ 1.413.909.944	11.364.731.140	18.830.348.619	30.195.079.759	1.183.863.516	3,9
— 571.313.185	89.113.146.132	70.725.681.862	159.838.827.994	104.234.340.866	65,2
— 1.300.229.301	37.254.314.766	99.549.144.451	136.803.459.217	276.588.893	0,2
— 3.846.135.477	2.083.166.563.402	664.794.881.420	2.747.961.444.822	1.153.050.619.313	41,9
— 10.630.690.812	10.676.653.428	207.535.556.072	218.212.209.500	—	—
— 725.636.891	27.030.842.682	24.931.582.286	51.962.424.968	10.759.561.664	20,7
— 16.129.983	100.771.963	672.431.210	773.203.173	643.245.203	83,2
— 33.630.787	4.322.829	179.679.219	184.002.048	—	—
— 19.934.394.267	214.910.122.717	325.524.174.893	540.434.297.610	84.742.952.890	15,7
— 4.152.938.951	83.694.518.331	79.542.681.912	163.237.200.243	478.308.340	0,3
— 32.040.491.781	327.523.115.324	739.462.090.270	1.066.985.205.594	301.327.486.163	28,2
— 557.653.317	66.921.607.718	44.806.207.994	111.727.815.712	20.323.361.218	18,2
— 2.845.010.509	40.662.503.441	44.139.192.999	84.801.696.440	52.043.659.732	61,4
— 123.816.675.211	4.417.130.832.135	3.427.682.765.882	7.844.813.598.017	2.126.075.427.979	27,1

CAPITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. - *Considerazioni generali.*

La tardiva trasmissione alla Corte del conto del patrimonio limita la concreta possibilità di procedere ad un adeguato esame dei dati esposti nel conto annuale e di effettuare una analitica verifica dei punti di concordanza con la gestione del bilancio.

È da aggiungere che, pur venendo all'esame della Corte molti atti (acquisti, alienazioni, ecc.), che si riflettono sulla situazione patrimoniale, il diretto controllo sulla gestione del patrimonio è circoscritto, in base alla legislazione vigente, al riscontro su un limitato numero di magazzini dello Stato (734 al 31 dicembre 1969) (43). La tempestiva disponibilità, quantomeno della rappresentazione contabile della situazione patrimoniale, appare, quindi, essenziale al fine di rendere possibili, sia pure in una visione di insieme, le osservazioni che la Corte è tenuta a formulare sulla componente patrimoniale della gestione dello Stato, a mente dell'articolo 149 del regolamento di contabilità generale.

2. - *Situazione del patrimonio.*

Alla chiusura dell'esercizio 1970, le consistenze patrimoniali - sulla base delle risultanze dei conti generali costituenti la Sezione I del conto del patrimonio - possono essere riassunte come segue:

<i>Attività</i>	L. 15.211.530.788.456
<i>Passività</i>	» 25.539.273.528.283
<hr/>	
con una eccedenza passiva di	L. 10.327.742.739.827
che, di fronte a quella accertata alla chiusura dell'esercizio 1969 in . . .	» 8.522.119.336.119
<hr/>	
dimostra un peggioramento nella situazione patrimoniale di	L. 1.805.623.403.708
<hr/> <hr/>	

Tale peggioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni alle consistenze finanziarie verificatesi durante l'esercizio 1970:

Attività:

Aumenti	L. 176.984.424.906.565
Diminuzioni	» 175.076.038.065.094
<hr/>	
In complesso maggiori attività per	L. 1.908.386.841.471
<hr/> <hr/>	

Passività:

Aumenti	L. 60.054.839.605.727
Diminuzioni	» 56.340.829.360.548
<hr/>	
In complesso maggiori passività per	L. 3.714.010.245.179
<hr/>	
Peggioramento come sopra	L. 1.805.623.403.708
<hr/> <hr/>	

(43) Non ha, infatti, avuto alcun seguito la previsione dell'articolo 13 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, relativa al riscontro su altre gestioni patrimoniali indicate dalla legge.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il peggioramento stesso corrisponde alla somma fra il peggioramento verificatosi nel settore finanziario del patrimonio in lire 1.639.926.218.696 ed il peggioramento verificatosi in quello non finanziario per lire 165.697.185.012.

I singoli elementi positivi e negativi che hanno concorso a determinare la detta situazione, quali si desumono dalla Sezione III del conto del patrimonio, concernente il conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali, possono essere riassunti come segue:

PARTE ATTIVA

Gestione del bilancio di competenza (entrate di bilancio depurate dai movimenti patrimoniali)	L.	11.102.738.206.714
Gestione dei residui di bilancio (variazioni positive per rettificazioni e più esatti accertamenti e spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività)	»	226.902.389.056
Gestione del patrimonio non finanziario:		
Aumenti nei beni immobili, mobili, ecc.	»	44.020.553.484
Aumenti nei beni di natura industriale	»	1.942.087.421
Aumenti nei materiali militari di terra, di mare e di aria	»	786.235.571.082
Aumenti nei beni destinati ai servizi dello Stato	»	72.324.253.015
Aumenti nel materiale scientifico ed artistico	»	4.794.147.819
Diminuzioni nelle passività consolidate, perpetue, ecc.	»	133.392.931.420
<hr/>		
Totale parte attiva	L.	12.372.350.140.011
Peggioramento patrimoniale	»	1.805.623.403.708
<hr/>		
Totale a pareggio	L.	14.177.973.543.719
<hr/> <hr/>		

PARTE PASSIVA

Gestione del bilancio di competenza (spese di bilancio depurate dai movimenti patrimoniali)	L.	12.805.230.189.896
Gestione dei residui di bilancio (variazioni negative per rettificazioni e più esatti accertamenti ed entrate imputate ai residui attivi per vendita di beni, esazione di crediti ed accensione di passività)	»	161.451.969.007
Gestione della Tesoreria (diminuzione nelle attività finanziarie per scarichi amministrativi ai tesorerieri)	»	196.807
Gestione del patrimonio non finanziario:		
Diminuzioni nei beni immobili, mobili, ecc.	»	52.785.339.679
Diminuzioni nei beni di natura industriale	»	1.334.755.127
Diminuzioni nei materiali militari di terra, di mare, di aria	»	726.437.297.974
Diminuzioni nei beni destinati ai servizi dello Stato	»	43.012.839.024
Diminuzioni nel materiale scientifico ed artistico	»	121.887.832
Aumenti nelle passività consolidate, perpetue, ecc.	»	387.599.068.373
<hr/>		
Totale parte passiva	L.	14.177.973.543.719
<hr/> <hr/>		

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. - *Situazione finanziaria.*

Le attività e le passività finanziarie (conto generale A) presentano, alla chiusura dell'esercizio 1970, le seguenti consistenze complessive:

<i>Attività</i>	L.	5.099.482.878.112
<i>Passività</i>	»	16.070.893.393.500
<hr/>		
con una eccedenza passiva di	L.	10.971.410.515.388
che di fronte a quella esistente al 31 dicembre 1969 in	»	9.331.484.296.692
<hr/>		
dimostra un peggioramento nella situazione finanziaria di	L.	1.639.926.218.696
<hr/> <hr/>		

Tale peggioramento è determinato dalle variazioni che le attività e le passività finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1970 per i seguenti importi:

Attività:

Aumenti	L.	174.241.637.103.968
Diminuzioni	»	173.227.852.155.844
<hr/>		
Aumento netto delle attività per . . .	L.	1.013.784.948.124
<hr/> <hr/>		

Passività:

Aumenti	L.	58.127.309.506.358
Diminuzioni	»	55.473.598.339.538
<hr/>		
Aumento netto delle passività per . . .	L.	2.653.711.166.820
<hr/> <hr/>		
Peggioramento come sopra . . .	L.	1.639.926.218.696
<hr/> <hr/>		

Per quel che concerne i riflessi dei risultati della gestione del bilancio sul conto del patrimonio si fa rinvio a quanto detto in precedenti relazioni. Pare opportuno soltanto aggiungere che il peggioramento nella situazione finanziaria, nel sopraindicato importo di lire 1.639.926.218.696, trova riscontro nei risultati delle operazioni di bilancio (competenza e residui), tenuto conto dei discarichi amministrativi accordati ai tesoreri, secondo quanto è qui di seguito esposto:

Disvanzo finanziario nel conto della competenza	L.	1.604.027.331.940
Peggioramento nel conto dei residui	»	35.989.689.949
<hr/>		
	L.	1.639.926.021.889
Discarichi amministrativi	»	196.807
<hr/>		
Peggioramento nella situazione finanziaria come sopra	L.	1.639.926.218.696
<hr/> <hr/>		

Esposti i dati generali della gestione patrimoniale, possono farsi seguire talune notazioni specifiche in ordine alle partite attive iscritte nel conto.

a) *Beni immobili*. — La situazione dei beni immobili patrimoniali è caratterizzata, soprattutto, dalla mancanza di omogeneità delle valutazioni d'inventario, effettuate o aggiornate in anni diversi, a far tempo dal 1954; ne segue che, ai fini della determinazione della quota annuale di ammortamento degli edifici (44), si fa ricorso all'empirico correttivo consistente nell'applicare alle stime, sulla base di tabelle attuariali, coefficienti variabili di rivalutazione.

Nel conto del patrimonio, tuttavia, continuano ad essere iscritti i valori nella misura originaria ovvero in quella determinata in occasione dell'ultimo aggiornamento, con la conseguenza di renderne scarsamente rappresentativi i dati e di non consentire un attendibile raffronto percentuale con le voci di entrata derivanti dal patrimonio immobiliare dello Stato.

Tali circostanze rendono palese l'esigenza che si proceda, con la frequenza richiesta dalla situazione economica generale, alla registrazione delle variazioni dei valori di inventario, così come stabilito dagli articoli 15, 17 e 19 del regolamento di contabilità generale dello Stato, rispettivamente per gli immobili patrimoniali esistenti nel territorio nazionale, per quelli all'estero e per i beni dell'asse ecclesiastico.

b) *Beni mobili*. — Nel corso del 1970 il Ministero del Tesoro ha ravvisato la non procrastinabile esigenza di procedere alla revisione generale della proprietà mobiliare dello Stato, limitatamente ai beni destinati al servizio civile governativo (articolo 20, lett. a, del Regolamento di contabilità generale dello Stato), in considerazione del diverso grado di aggiornamento degli inventari esistenti presso le amministrazioni statali, della eterogeneità dei criteri seguiti nella contabilizzazione di taluni beni, nonché delle varie irregolarità riscontrate nella gestione patrimoniale.

A tal fine, tutte le amministrazioni sono state invitate, con circolare n. 32 del 18 luglio 1970, ad effettuare, entro il 31 dicembre 1970, il rinnovo dei relativi inventari, sulla base di una generale ricognizione e rivalutazione dei beni mobili, secondo criteri dettagliatamente indicati nella circolare stessa.

La maggior parte delle amministrazioni non ha, peraltro, portato a termine entro l'anno le operazioni relative (45), tant'è che il Ministero del tesoro, in relazione a difficoltà prospettate, ha prorogato al 30 giugno 1971 il termine per completare la revisione degli inventari, fermo restando il riferimento alla situazione esistente alla fine del 1970.

Si rinvia, pertanto, alle prossime relazioni per un esame dei risultati delle operazioni di aggiornamento, non senza sottolineare l'opportunità — avvertita dal Ministero del tesoro — che siano compiutamente disciplinati, mediante regolamenti speciali, i vari aspetti della gestione dei beni mobili (articoli 23 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato).

Tralasciando di prendere qui in esame i beni destinati alla difesa (articolo 20, lett. b del regolamento di contabilità generale dello Stato), che, in dipendenza della loro destinazione, hanno, in genere, una minor durata e, quindi, più aggiornati valori d'inventario, un cenno può farsi della componente del patrimonio mobiliare costituita dai titoli azionari posseduti dallo Stato e dalle partecipazioni pubbliche in genere.

Nel capitolo relativo al Ministero delle partecipazioni statali (46) è indicato lo stato delle partecipazioni azionarie non ancora inquadrata in enti di gestione. Va qui aggiunto che, in difetto degli speciali regolamenti previsti dall'articolo 25 del regolamento di contabilità generale dello Stato,

(44) Il relativo importo risulta fissato in misura annua di poco accedente i 9 miliardi, nel triennio 1967-69, sulla base di una percentuale di ammortamento del 2 per cento, rapportata alla utilizzabilità media convenzionale degli edifici (50 anni).

(45) Il Ministero del bilancio non aveva a quella data ancora ultimato l'impianto dell'inventario, iniziato nel 1968.

(46) Parte III, capitolo XIX, paragrafo 3.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i titoli azionari sono iscritti nel conto del patrimonio, per un valore che non tiene conto delle variazioni intervenute.

Per quanto riguarda gli apporti ai fondi di dotazione degli enti di gestione, in danaro o valori mobiliari (47), particolare interesse assume il progressivo incremento della consistenza globale di questi elementi patrimoniali, che, in breve volger di anni, da circa 171 miliardi (al 30 giugno 1957) è passata ad oltre 1.445 miliardi (al 31 dicembre 1970).

Nel 1970, sono stati cancellati dal conto del patrimonio vari crediti riconosciuti assolutamente non esigibili (48). A fine esercizio, tuttavia, figuravano nel conto altre partite attive, alcune delle quali di epoca remota, che richiedono, ai fini delle opportune iniziative da assumere, una indagine intesa ad accertarne la effettiva esigibilità, e le cause della mancata esazione. È da aggiungere, che non per tutti i crediti i dati esposti nel conto evidenziano il fondamento o indicano l'epoca alla quale gli stessi risalgono. Nel prospetto che segue sono indicati, a titolo di esempio, taluni dei crediti in parola.

CREDITI ISCRITTI NELL'ALLEGATO 1 DEL CONTO DEL PATRIMONIO

TABELLA I (Ministero del tesoro)

Partita e sottopartita	Credito	Importo
5/1	Proprietari interessati nella essiccazione del lago di Bientina (Pisa) - Opere di bonifica - Contributo	5.048.531
6/1	De Chirico e Marcucci e Consorzio delle cooperative romagnole sub-concessionari del tronco ferroviario dal Pireo a Larissa - Ricupero delle anticipazioni dello Stato sui lavori di costruzione della ferrovia stessa effettuate in spezzati d'argento, non scambiati con il Governo ellenico	125.000
6/5	Cooperative ed enti di consumo fra il personale delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Amministrazioni provinciali e comunali ed i pensionati dello Stato - Rimborso di mutui	13.280.653
6/10	Governo ellenico - Prestito temporaneo in oro, senza interessi, concesso in forza della legge 15 dicembre 1898, n. 491, all'ex-Governo provvisorio dell'Isola di Creta	1.000.000
6/11	Governo della Polonia - Annualità dovuta ai sensi dell'accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, approvato con il regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 516, per le spese relative all'occupazione italiana dell'Alta Slesia durante il plebiscito secondo il trattato di Versaglia (Marienauswerden ed Allextain)	75.931.713

(47) L'andamento del mercato finanziario dei valori mobiliari non ha effetto ai fini dell'iscrizione nel conto del patrimonio per ragioni che si connettono alla titolarità che dei medesimi acquistano i vari enti, nei sensi indicati in altra parte della presente relazione: Capitolo XIX, paragrafo 5.

(48) Tra questi, particolare menzione merita il credito di circa 5 miliardi nei confronti della gestione dei soccorsi e del fondo per opere assistenziali (conto del patrimonio 1969, Allegato 1 - crediti, tabella I - Tesoro, partita 6/58).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: TABELLA I (Ministero del tesoro)

Partita e sottopartita	Credito	Importo
6/12	Governo romeno - Annualità dovuta all'Italia ai sensi dello accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, approvato con il regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 516, per i materiali fornitigli ed i trasporti eseguitigli durante gli anni 1918 e 1919, di cui all'accordo firmato a Roma il 15 giugno 1926, modificato dal protocollo 22 novembre 1932, approvato con la legge 10 aprile 1933, n. 398	171.500.000
6/13	Commissione europea del Danubio in Galätz (Romania) - Prestiti autorizzati coi decreti luogotenenziali 18 luglio 1915, n. 1248 e 6 settembre 1917, n. 1602	243.062
6/48	Consorzio per sovvenzioni su valori industriali - Somma versatagli per finanziamenti effettuati per conto del Tesoro	365.812.620
6/51	Imprese minerarie sarde - Anticipazioni per il finanziamento di spese resesi necessarie in dipendenza dello stato di guerra (art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417 e legge 18 aprile 1950, n. 244	315.793.213
6/61	Cooperative ed imprese - Anticipazioni per la gestione del servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati dello Stato (art. 9 del decreto-legge 17 maggio 1946, n. 388)	1.875.000.000
TABELLA IV (Ministero degli affari esteri)		
1/2	Enti diversi - Somme erogate per lavori ed opere di bonifica in Albania a carico dei fondi realizzati mediante emissione di certificati di credito	46.947.176
1/3	Enti diversi - Somme erogate per opere stradali in Albania a carico dei fondi realizzati mediante emissione di certificati di credito	309.854.038
1/4	Enti diversi - Somme erogate per la costruzione di case popolari in Albania a carico dei fondi realizzati mediante emissione di certificati di credito	6.514.100
1/5	Enti diversi - Somme erogate per la costruzione e l'arredamento di opere edilizie in Albania a carico dei fondi realizzati mediante emissione di certificati di credito	111.038.516
1/6	Enti diversi - Somme erogate per la costruzione di ferrovie in Albania a carico dei fondi realizzati mediante emissione di certificati di credito	132.064.105
1/7	Enti diversi - Somme erogate per l'esecuzione di opere igieniche in Albania a carico dei fondi realizzati mediante emissione di certificati di credito	51.825.197
1/8	Enti diversi - Somme erogate per opere marittime in Albania a carico dei fondi realizzati mediante emissione di certificati di credito	15.263.176
1/9	Enti diversi - Somme erogate per opere pubbliche varie in Albania a carico dei fondi realizzati mediante emissione di certificati di credito	3.152.959

SEZIONE II

GESTIONI SPECIALI

CAPITOLO I

GESTIONE DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

1. - *Premessa.*

I dati esposti nel presente capitolo, con riferimento all'insieme delle gestioni delle aziende ed amministrazioni autonome, hanno una limitata portata riassuntiva. Si rinvia, invece, per talune specifiche notazioni di gestione agli appositi capitoli della parte III, oltreché, limitatamente alle entrate, al paragrafo che segue.

2. - *Entrate.*

Nella Tabella A sono posti a raffronto gli accertamenti di entrata con le previsioni definitive. Rispetto all'anno precedente, per le entrate correnti, si ha una maggiore eccedenza degli accertamenti sulle previsioni, per complessivi 44 miliardi (26 nel 1969), risultato a determinare il quale concorrono principalmente l'Amministrazione delle poste, con 41 miliardi (20 nel 1969) e quella delle Ferrovie, con 5,7 miliardi (mentre nel 1969 le entrate erano state inferiori alle previsioni per 5,4 miliardi). Quanto alle entrate in conto capitale, quelle accertate sono state anche nel 1970 inferiori alle previsioni, per 20 miliardi, ma in misura assai più ridotta che nel precedente esercizio (105 miliardi), principalmente a causa del più limitato manifestarsi del fenomeno per l'Amministrazione delle ferrovie (minori entrate per 14 miliardi rispetto ai 101 del 1969).

Per quanto concerne, in particolare, la gestione della Azienda nazionale autonoma delle strade, raggruppando le entrate stesse secondo la loro natura, la provenienza e le finalità, può notarsi che i proventi propri dell'Azienda costituiscono appena il 2,46 per cento del totale delle entrate accertate nell'anno 1970, mentre l'importo dei contributi e somministrazioni statali raggiunge il 78,10 per cento, il gettito delle entrate varie risulta del 10 per cento e il ricavo dei prestiti del 9,44 per cento.

In merito ai residui attivi, nel 1970 sono stati riscossi 17,5 miliardi circa rispetto ai 390,4 miliardi rimasti da riscuotere a fine il 1969.

Ove si consideri, però, che i residui tuttora da riscuotere concernono il credito del conto corrente ordinario presso la Cassa Depositi e Prestiti per oltre 198 miliardi, il netto ricavo dei mutui stipulati con il Consorzio di Credito Opere Pubbliche per il finanziamento di opere autostradali, per oltre 167 miliardi, che sono prelevati in relazione alle esigenze dell'Azienda e gli interessi sulle somme depositate nel conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti o investite in titoli di Stato, ecc., per circa 7,3 miliardi, solo 145 milioni circa costituiscono residui attivi in senso proprio di crediti vantati nei confronti di terzi.

Avuto riguardo alla natura dei residui va precisato che solo 145 milioni concernono crediti in senso proprio; i restanti si riferiscono, tra l'altro, a operazioni di indebitamento ovvero alle somme depositate in conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Per quanto concerne la situazione dei residui attivi del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, i dati relativi evidenziano come si tratti di partite provenienti da esercizi finanziari recenti e in corso di riscossione a motivo della loro particolare natura (ad esempio vendite di terreni).

Tra i residui attivi dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, provenienti da esercizi anteriori al 1969 e al 1970 sono da segnalare quelli relativi al rimborso da parte del Ministero del tesoro - rimborso di cui è in corso la definizione finanziaria - delle quote capitali di murui (capitolo 534), relativi agli esercizi dal 1963-1964 in poi, per un totale di oltre 6 miliardi.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME: ENTRATE ESERCIZIO 1970

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME: ENTRATE ESERCIZIO 1970					
	1	2	3 = (2 - 1)	4	5	6 = (5 - 4)
	Previsione definitive	Entrate correnti Accertamenti	Minori (-) magiori (+) entrate	Previsioni definitive	Entrate Accertamenti	Minori (-) magiori (+) entrate
Amministrazione dei monopoli di Stato ..	202.953.309.912	189.634.316.386	13.318.993.526	7.350.000.000	6.526.835.895	823.164.105
Archivi notarili	13.399.810.000	11.401.857.288	1.997.952.712	4.742.440.000	41.726.860	4.700.713.140
Istituto agronomico per l'oltremare	164.359.135	163.484.540	874.595	—	—	—
Amministrazione del fondo per il culto ..	23.841.218.400	23.781.186.422	60.031.978	200.000.000	23.522.205	176.477.795
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	656.825.350	625.481.463	31.343.887	5.500.000	141.995	5.358.005
Patrimoni riuniti ex economici	402.162.760	390.000.862	12.161.898	150.000.000	121.842.051	28.157.949
Azienda nazionale autonoma delle strade .	107.667.089.176	110.025.714.544	2.358.625.368	227.658.227.000	(a) 227.637.483.010	586.767.899
Amministrazione delle poste e delle teleco- municazioni	508.798.186.000	549.861.870.917	41.063.684.917	(b) 54.591.100.000	(b) 54.004.332.101	—
Azienda di Stato per i servizi telefonici.	172.452.000.000	183.041.225.428	10.589.225.428	59.768.638.253	59.768.638.253	—
Amministrazione delle ferrovie dello Stato.	628.960.342.469	634.732.046.169	5.771.703.700	(c) 2.019.758.801.301	(d) 2.005.637.921.653	14.120.879.648
Azienda di Stato per le foreste demaniali.	5.946.187.544	5.956.055.039	9.867.495	2.420.000.000	2.250.394.702	169.605.298
	1.665.241.490.746	1.709.613.239.058	44.371.748.312	2.376.644.706.554	2.356.012.838.725	20.631.867.829

(a) Di cui L. 32.000.000.000 costituenti accensione di prestiti.

(b) Di cui L. 1.500.000.000 costituenti accensione di prestiti.

(c) Di cui L. 210.000.000.000 costituenti accensione di prestiti e L. 1.652.799.565.619 per gestioni speciali ed autonome.

(d) Di cui L. 210.000.000.000 costituenti accensione di prestiti e L. 1.638.680.146.984 per gestioni speciali ed autonome.

3. - *Spese.*

La Tabella B pone a raffronto gli impegni di spesa con le previsioni definitive. Differenze in meno si hanno, analogamente al precedente esercizio, sia nelle spese correnti (per 25 miliardi) sia in quelle in conto capitale (per 20 miliardi); ma mentre per le prime la differenza risulta di poco superiore a quella corrispondente del 1969 (16 miliardi), per le seconde è notevolmente inferiore (essendo stata di 104 miliardi in tale anno). A ciò concorre prevalentemente il dato riguardante l'Amministrazione ferroviaria, le cui minori spese in conto capitale sono state di soli 14 miliardi, rispetto ai 101 del 1969.

4. - *Risultati differenziali negli accertamenti e negli impegni.*

Il disavanzo finanziario complessivo di tutte le Aziende ed Amministrazioni autonome considerate risulta aumentato, come esposto nella Tabella C, da 270 miliardi nel 1969 e 344 miliardi nel 1970, pressoché esclusivamente a causa dell'incremento intervenuto (da 297 a 367 miliardi) nel deficit di parte corrente, oltre alla lieve diminuzione, da 27 a 22,6 miliardi, dell'avanzo del comparto in conto capitale.

Alle gestioni risultanti già deficitarie nel precedente esercizio (Patrimoni ex economici, Poste e Ferrovie) si aggiunge ora quella del Fondo per il culto. Quantitativamente, com'è ovvio, l'incidenza sugli anzidetti risultati globali è proporzionata alla rispettiva entità di ciascuna gestione: essa assume, in particolare, determinate rilievo per l'Amministrazione ferroviaria, il cui disavanzo complessivo ha raggiunto i 339 miliardi (296 nel 1969), con un deficit di parte corrente di 349 miliardi (314 nel 1969) ed un lieve avanzo, di 9 miliardi (17 nel 1969) nel conto capitale, e per quella postale, che presenta un aumento del deficit di parte corrente, da 34 a 81 miliardi, dell'avanzo in conto capitale da 8 a 9,6 miliardi e del disavanzo complessivo da 26 a 72 miliardi.

Fra le gestioni che presentano un certo miglioramento merita rilievo quella dell'Amministrazione dei monopoli, della quale vanno sottolineati il diminuito deficit di parte corrente (da 1,7 a 0,7 miliardi) e l'aumentato avanzo complessivo da 96 milioni a 1,3 miliardi circa).

5. - *Gestione dei residui.*

Per notazioni in tema di gestione dei residui attivi di talune aziende, cui si riferiscono le Tabelle D, E e H, si rinvia al precedente paragrafo 2.

Circa la gestione dei residui passivi, la Tabella F ne illustra l'andamento per quelli provenienti da esercizi anteriori al 1970, andamento che dimostra come l'incidenza dei pagamenti sulla consistenza iniziale appaia, nell'insieme, sostanzialmente immutata rispetto a quella dell'anno precedente, essendo l'entità di tali pagamenti di poco superiore alla metà della consistenza medesima.

Dalla Tabella G, che espone l'ammontare dei residui passivi, sempre degli esercizi anteriori, risultante per ciascuna azienda a fine anno, dal 1965, si ricava come detto ammontare abbia subito, nel 1970, rispetto all'anno precedente, diminuzioni sensibili per l'Amministrazione dei monopoli e per l'ANAS, nonché, in misura più lieve, per l'Azienda forestale, mentre gli aumenti intervenuti per le altre appaiono proporzionati al volume dei residui rispettivi, senza differenze di rilievo.

La Tabella I, infine, indica l'ammontare dei residui passivi di nuova formazione ed il risultato della loro somma con quelli degli esercizi precedenti. Il primo dato segna un aumento di 237 miliardi rispetto al 1969, mentre il totale complessivo risulta accresciuto di 350 miliardi. Rilevanti, rispetto al 1969, gli aumenti intervenuti, per i residui risultanti a fine anno, nell'Amministrazione postale, da 230 a 393 miliardi, ed in quella ferroviaria, da 819 a 1.024 miliardi.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME: SPESE ESERCIZIO 1970

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Spese correnti			Spese in conto capitale		
	Previsioni definitive	Impegni	Economie (—) o eccedenze (+)	Previsioni definitive	Impegni	Economie (—) o eccedenze (+)
	1	2	3 = (2 — 1)	4	5	6 = (5 — 4)
Amministrazione dei monopoli di Stato ..	204.730.670.000	190.396.862.570	14.333.807.430	(a) 4.559.177.912	(b) 4.482.895.405	76.282.507
Archivi notarili	13.142.250.000	9.570.991.165	3.571.258.835	5.000.000.000	191.860.700	4.808.139.300
Istituto agronomico per l'oltremare	164.359.135	161.809.035	2.550.100	(c) —	—	—
Amministrazione del fondo per il culto ..	21.567.218.400	21.511.188.422	56.029.978	2.474.000.000	2.299.544.778	174.455.222
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	355.825.350	314.651.785	41.173.565	(d) 306.500.000	302.834.695	3.665.305
Patrimoni riuniti ex economici	362.300.260	370.586.782	8.286.522	(e) 189.862.500	(f) 186.285.080	3.577.420
Azienda nazionale autonoma delle strade .	103.865.026.500	102.594.585.422	1.270.441.078	(g) 231.460.289.676	(h) 231.452.541.676	7.748.000
Amministrazione delle poste e delle teleco- municazioni	631.446.455.000	631.740.842.383	(2) 294.387.383	(i) 45.562.737.000	(l) 44.314.896.776	1.247.840.224
Azienda di Stato per i servizi telefonici .	137.314.856.000	133.380.117.112	3.934.738.888	(m) 48.552.032.253	(n) 48.552.031.998	255
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	986.108.074.469	983.979.870.755	2.128.203.714	(o) 2.010.226.069.301	(p) 1.996.105.097.067	14.120.972.234
Azienda di Stato per le foreste demaniali	2.968.000.000	2.664.593.453	303.406.547	5.323.187.544	5.466.856.288	143.668.744
	2.102.025.035.114	2.076.686.098.884	25.338.936.230	2.353.653.856.186	2.333.354.844.463	20.299.011.723

(a) Di cui lire 412.500.000 costituenti rimborso di prestiti. — (b) Di cui lire 336.219.092 costituenti rimborso di prestiti. — (c) Di cui lire 4.000.000 costituenti rimborso di prestiti. — (d) Di cui lire 1.000.000 costituenti rimborso di prestiti. — (e) Di cui lire 500.000 costituenti rimborso di prestiti. — (f) Di cui lire 162.055 costituenti rimborso di prestiti. — (g) Di cui lire 4.108.729.000 costituenti rimborso di prestiti. — (h) Di cui lire 4.103.428.865 costituenti rimborso di prestiti. — (i) Di cui lire 3.113.737.000 costituenti rimborso di prestiti. — (l) Di cui lire 1.963.411.317 costituenti rimborso di prestiti. — (m) Di cui lire 2.617.394.000 costituenti rimborso di prestiti. — (n) Di cui lire 2.617.393.745 costituenti rimborso di prestiti. — (o) Di cui lire 77.865.805.000 costituenti rimborso di prestiti, e lire 1.652.799.565.619 per gestioni speciali ed autonome. — (p) Di cui lire 77.864.251.401 costituenti rimborso di prestiti, e lire 1.638.680.146.984 per gestioni speciali ed autonome.

(1) Eccedenza determinata dall'avanzo di gestione di lire 30.182.927 (Cap. 187 spesa) destinato a sovvenire il Clero, ecc. (art. 18 legge 27.5.1929, n. 848).

(2) Eccedenza determinata dal maggior versamento (lire 14.523.964.571) al Tesoro dello Stato dell'avanzo di gestione dell'A.S.S.T. (Cap. 472, spesa).

(3) Eccedenza dovuta al maggior accertamento di disponibilità da destinare all'acquisto di terreni, ecc. (art. 13 L. 5.1.1933, n. 30).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME: RIEPILOGO ACCERTAMENTI E IMPEGNI 1970

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Parte corrente			Parte in conto capitale			Risultato complessivo
	Entrate	Spese	Differenza	Entrate	Spese	Differenza	
	1	2	3 = (1 - 2)	4	5	6 = (4 - 5)	
Amministrazione dei Monopoli di Stato	189.634.316.386	190.396.862.570	—	6.526.835.895	4.482.895.405	2.043.940.490	1.281.394.306
Archivi notarili.....	11.401.857.288	9.570.991.165	1.830.866.123	41.726.860	191.860.700	150.133.840	1.680.732.283
Istituto agronomico per l'oltremare.....	163.484.540	161.809.035	1.675.505	—	—	—	1.675.505
Amministrazione del fondo per il culto	23.781.186.422	21.511.188.422	2.269.998.000	23.522.205	2.299.544.778	2.276.022.573	6.024.573
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.....	625.481.463	314.651.785	310.829.678	141.995	302.834.695	302.692.700	8.136.978
Patrimoni riuniti ex economiali.....	390.000.862	370.586.782	19.414.080	121.842.051	186.285.080	64.443.029	45.028.949
Azienda nazionale au- tonoma delle strade	110.025.714.544	102.594.585.422	7.431.129.122	227.637.483.010	231.452.541.676	3.815.058.666	3.616.070.456
Amministrazione delle poste e delle teleco- municazioni.....	549.861.870.917	631.740.842.383	81.878.971.466	54.004.332.101	44.314.896.776	9.689.435.325	72.189.536.141
Azienda di Stato per i servizi telefonici..	183.041.225.428	133.380.117.112	49.661.108.316	59.768.638.253	48.552.031.998	11.216.606.255	60.877.714.571
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	634.732.046.169	983.979.870.755	349.247.824.586	2.005.637.921.653	1.996.105.097.067	9.532.824.586	339.715.000.000
Azienda di Stato per le foreste demaniali	5.956.055.039	2.664.593.453	3.291.461.586	2.250.394.702	5.466.856.288	3.216.461.586	75.000.000
	1.709.613.239.058	2.076.686.098.884	367.072.859.826	2.356.012.838.725	2.333.354.844.463	22.657.994.262	344.414.865.564

(a) Di cui lire 412.500.000 costituenti rimborsi di prestiti
(b) Di cui lire 162.055 costituenti rimborsi di prestiti
(c) Di cui lire 32.000.000 costituenti accensioni di prestiti
(d) Di cui lire 4.103.428.865 costituenti rimborsi di prestiti
(e) Di cui lire 1.500.000.000 costituenti accensioni di prestiti
(f) Di cui lire 1.963.411.317 costituenti rimborsi di prestiti
(g) Di cui lire 2.617.593.745 costituenti rimborsi di prestiti
(h) Di cui lire 77.864.251.401 costituenti rimborsi di prestiti e lire 1.638.680.146.984 per gestioni speciali ed autonome.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME: GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1969 E PRECEDENTI

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1969 e precedenti esercizi	Versamenti	In diminuzione	In aumento	Rimasti da riscuotere e da versare al 31-12-1970
	1	2	3	4	5 = 1 — (2 + 3 — 4)
Amministrazione dei Monopoli di Stato.....	24.052.883.599	1.392.522.215	—	—	22.660.361.384
Istituto agronomico per l'oltremare	4.673.000	4.573.000	—	—	100.000
Amministrazione del Fondo per il culto	2.299.924.882	1.281.083.191	1.106.021.167	124.719.392	37.539.916
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	178.819.590	178.460.455	230.572	—	128.563
Patrimoni riuniti ex economici	93.905.832	78.916.444	27.312	396.804	15.358.880
Azienda nazionale autonoma delle strade	390.358.522.961	17.459.802.421	587.000	—	372.898.133.540
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	352.585.937.747	156.857.336.868	—	—	195.728.600.879
Azienda di Stato per i servizi telefonici.....	31.398.525.681	22.008.880.800	—	—	9.389.644.881
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	800.948.224.397	318.835.795.988	2.510.000	—	482.109.918.409
Azienda di Stato per le foreste demaniali	2.100.215.318	1.682.961.097	3.720.260	—	413.533.961
	1.604.021.633.007	519.780.332.479	1.113.096.311	125.116.196	1.083.253.320.413

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE DAL 1965 AL 1970

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Amministrazione dei Monopoli di Stato .	4.541.006.253	15.731.726.122	20.103.790.631	25.811.813.154	22.396.208.495	22.660.361.384
A.N.A.S.	146.866.295.565	180.603.832.304	248.649.192.916	299.761.712.730	351.222.085.938	372.899.307.540
Amministrazione poste e delle telecomunicazioni	38.560.533.867	75.178.893.032	124.486.570.118	180.959.604.522	216.043.990.094	195.728.600.879
Azienda di Stato per i servizi telefonici .	38.342.370.323	27.552.325.354	18.705.814.281	19.296.652.306	14.050.534.051	9.389.644.881
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	104.723.730.303	33.897.776.014	174.228.209.097	149.487.903.059	192.209.479.621	482.109.918.409
Azienda di Stato per le foreste demaniali	428.707.089	347.688.831	327.146.747	396.625.272	970.480.716	413.533.961

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME: GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1969 E PRECEDENTI

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1969 e precedenti esercizi	Pagamenti	In diminuzione	In aumento	Rimasti da pagare al 31-12-1970
	1	2	3	4	$\begin{matrix} 5 \\ = 1 - \\ (2 + 3 - 4) \end{matrix}$
Amministrazione dei Monopoli di Stato.....	27.112.584.559	22.526.748.073	—	—	4.585.836.486
Istituto agronomico per l'oltremare	33.035.316	16.528.965	947.345	—	15.559.006
Amministrazione del Fondo per il culto	2.190.319.468	807.058.927	981.290.633	—	401.969.908
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	471.927.787	254.648.530	3.238.161	—	214.041.096
Patrimoni riuniti ex economici	192.727.980	105.008.780	14.409.649	—	73.309.551
Azienda nazionale autonoma delle strade	483.362.029.997	208.601.785.611	587.000	—	274.759.657.386
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	230.750.264.713	125.450.559.972	—	—	105.299.704.741
Azienda di Stato per i servizi telefonici	155.272.860.274	82.422.492.725	—	—	72.850.367.549
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	819.838.997.729	407.688.312.659	2.510.000	—	412.148.175.070
Azienda di Stato per le foreste demaniali	31.961.747.563	9.619.449.887	3.720.260	—	22.338.578.216
	1.751.186.495.386	857.492.593.329	1.006.703.048	—	892.687.199.009

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI DAL 31 DICEMBRE 1965 AL 1970

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Amministrazione dei Monopoli di Stato .	4.851.444.770	4.698.126.407	4.973.063.836	4.147.544.431	6.728.387.721	4.585.836.486
A.N.A.S.	176.885.684.261	208.053.200.400	230.153.666.733	290.036.302.989	312.034.677.413	274.759.657.386
Amministrazione poste e delle telecomunicazioni	77.164.769.333	42.380.946.218	50.452.489.419	66.319.590.481	77.142.854.718	105.299.704.741
Azienda di Stato per i servizi telefonici .	88.861.445.840	51.472.264.133	48.811.795.332	49.298.766.313	53.125.751.181	72.850.367.549
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	126.123.916.273	164.375.783.783	261.752.382.780	302.139.071.564	307.838.836.354	412.148.175.070
Azienda di Stato per le foreste demaniali	9.540.705.333	10.654.737.532	16.136.661.709	18.618.900.348	22.953.193.717	22.338.578.216

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA H

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME:
CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1970

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1969 e precedenti al 31 dicembre 1970 1	Residui 1970 2	Totale residui al 31 dicembre 1970 3 = (1 + 2)
Amministrazione dei Monopoli di Stato	22.660.361.384	3.805.454.382	26.465.815.766
Istituto agronomico per l'oltremare	100.000	6.300.000	6.400.000
Amministrazione del Fondo per il culto	37.539.916	1.131.431.861	1.168.971.777
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	128.563	1.151.557	1.280.120
Patrimoni riuniti ex economici	15.358.880	88.274.152	103.633.032
Azienda nazionale autonoma delle strade	372.898.133.540	65.008.637.712	437.906.771.252
Amministrazione delle poste e delle telecomuni- cazioni	195.728.600.879	238.397.489.313	434.126.090.192
Azienda di Stato per i servizi telefonici	9.389.644.881	17.358.730.480	26.748.375.361
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	482.109.918.409	527.529.861.696	1.009.639.780.105
Azienda di Stato per le foreste demaniali	413.533.961	2.769.214.188	3.182.748.149
	1.083.253.320.413	856.096.545.341	1.939.349.865.754

TABELLA I

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME:
CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1970

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1969 e precedenti al 31 dicem- bre 1970 1	Residui 1970 2	Totale residui al 31 dicembre 1970 3 = (1 + 2)
Amministrazione dei Monopoli di Stato	4.585.836.486	17.470.779.796	22.056.616.282
Istituto agronomico per l'oltremare	15.559.006	20.269.510	35.828.516
Amministrazione del Fondo per il culto	401.969.908	1.935.048.161	2.237.018.069
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	214.041.096	305.048.800	519.089.896
Patrimoni riuniti ex economici	73.309.551	280.105.139	353.414.690
Azienda nazionale autonoma delle strade	274.759.657.386	165.210.206.235	439.969.863.621
Amministrazione delle poste e delle telecomuni- cazioni	105.299.704.741	287.818.442.912	393.118.147.653
Azienda di Stato per i servizi telefonici	72.850.367.549	118.150.906.453	191.001.274.002
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	412.148.175.070	612.286.022.712	1.024.434.197.782
Azienda di Stato per le foreste demaniali	22.338.578.216	5.380.491.726	27.719.069.942
	892.687.199.009	1.208.857.321.444	2.101.544.520.453

CAPITOLO II

GESTIONI FUORI BILANCIO ED ALTRE PARTICOLARI

In diversi capitoli della parte III della presente relazione, relativi a singoli Ministeri, si dà notizia dell'esistenza di gestioni fuori bilancio individuate dalla Corte nel prosieguo dell'opera di ricognizione intrapresa, ad integrazione dell'ampia elencazione contenuta nella relazione per l'esercizio 1968, con l'aggiunta di ulteriori dati in ordine a talune di quelle già indicate.

L'auspicio formulato dalla Corte anche nell'ultima relazione, di una compiuta disciplina del fenomeno, conforme all'esigenza di adeguate garanzie di controllo, appare ormai prossimo a realizzazione, avendo di recente il Senato approvato un disegno di legge predisposto dalla V Commissione permanente.

Non restano, perciò, da aggiungere ulteriori considerazioni a quelle già formulate nelle precedenti relazioni, tenuto altresì conto dell'approfondita analisi compiuta dalla Commissione suddetta nella relazione illustrativa del disegno (49), sulla base anche dei dati forniti dalla Corte stessa.

Non può tacersi, tuttavia, come nell'allegato C a detta relazione illustrativa - allegato che, stando alla intitolazione risulterebbe predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato anche in base alla relazione della Corte per l'esercizio 1969 - figuri fra le gestioni autorizzate dalla legge qualche caso (come quello dei proventi destinati agli avvocati e procuratori dello Stato) per il quale la Corte si è chiaramente pronunciata, invece, in senso contrario: il che, del resto, risulta espressamente dal precedente allegato B (pag. 40 della citata relazione).

Quest'ultimo rilievo non è privo di concreti riflessi, tenuto conto della particolare e più rigorosa disciplina prevista per le gestioni non autorizzate, allo scopo precipuo di impedirne l'ulteriore svolgimento. Ed è specialmente in vista di detta disciplina che la Corte curerà di intensificare ulteriormente l'azione ricognitiva sinora espletata, per il concreto conseguimento delle finalità dell'emananda legge, salvi i poteri che già allo stato attuale della normativa le competono.